REGOLAMENTO

ORGANICO, AMMINISTRATIVO DISCIPLINALE, E PENALE

PER LE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

NEI DOMINII DELLA SANTA SEDE

REGOLAMENTO

ORGANICO, AMMINISTRATIVO
DISCIPLINALE, E PENALE

PER LE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

NEI DOMINII
DELLA SANTA SEDE

Volendosi provvedere con sicure norme al buon andamento delle Guardie di pubblica sicurezza istituite colla notificazione della Commissione Governativa di Stato del 17 settembre decorso anno, viene a tal'effetto pubblicato il presente regolamento.

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Dell' istituzione delle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1. Le Guardie di pubblica sicurezza sono istituite nello Stato Pontificio pel servigio armato della polizia in alcuni luoghi fissati dal Governo, e principalmente in quelle città e comuni ove non dimora l'arma militare politica dei Veliti.

Art. 2. Esse dipendono dal Ministro dell'interno e di polizia, il quale ne regola il servigio e l'amministrazione col mezzo dei respettivi Presidi delle provincie, e dei Governatori locali.

Art. 3. Le medesime guardie in caso di bisogno sussidiano l'arma dei Veliti, previa l'annuenza dell'autorità governativa, e secondo i casi e le circostanze prevedute in que- . . regolamento.

TITOLO II.

Dell'organizzazione delle guardie in picchetti, e dei loro comandanti.

—

Art. 4. Le Guardie di pubblica sicurezza non formano corpo militare, e perciò sono organizzate in picchetti separati, e non hanno ufficiali.

Art. 5. La loro graduazione si forma dai

Comuni

Caporali, e

Sergenti.

Ogni picchetto, compreso quello del deposito nel capoluogo, è comandato da un caporale.

Il sergente che risiede nel detto capoluogo, sotto la immediata dipendenza del Preside della provincia, si occupa principalmente della parte amministrativa dei picchetti, ed esercita le attribuzioni ed incarichi fissatigli in questo regolamento.

Art. 6. La forza di ogni picchetto è proporzionata alla popolazione del luogo, all'estensione del territorio, alla qualità ed indole degli abitanti, ed è in corrispondenza ai particolari bisogni.

Art. 7. La situazione dei picchetti nel primo impianto, e la loro respettiva forza stabilita dal governo sono comunicate con particolari istruzioni ai Presidi delle respettive provincie.

TITOLO III.

SEZIONE PRIMA

Dei requisiti personali, e delle cautele da osservarsi per l'ammissione delle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8. L'arruolamento delle Guardie sarà fatto nel capoluogo di ogni provincia, e la loro scelta appartiene al Preside della medesima, dopo ch'egli avrà prese le opportune informazioni dalla Magistratura del Comune, ove è domiciliato legalmente l'individuo, e verificate le condizioni prescritte nei seguenti articoli.

Art. 9. Chi aspira ad essere arruolato dovrà essere di provato attaccamento al Governo Pontificio, ed avrà l'obbligo di giustificare,

1. che sia suddito Pontificio o che abbia acquistato domicilio negli Stati della Santa Sede con stabile permanenza di dieci anni.

2. che riunisca le condizioni fisiche espresse nelle apposite istruzioni sanitarie, che fanno seguito al presente regolamento;

3. che sia scapolo o vedovo, senza figli inferiori alla età di sette anni, lo che deve far constare mediante validi attestati di recente data;

4. che abbia l'età di 25 anni compiuti, e non ecceda quella di 35;

5. che assuma l'obbligo di servire per tre anni;

6. che sia di buona condotta religiosa, morale e politica, esibendo quanto ai primi due estremi, autentici documenti di data recente, ai quali unirà pure l'attestato di non aver subito condanne criminali per titolo infamante, ovvero la pena della galera. Quanto all'altro estremo di essere scevro di pregiudizii politici, incombe al Preside della provincia il verificarlo, richiedendone informazioni esatte anche, se occorre, al Ministro dell' interno e di polizia;

7. che, per quanto è possibile, sappia leggere e scrivere;

Art. 10. Qualora l'individuo da ammettersi abbia servito in qualche corpo militare,

qualunque esso sia, dovrà farne la dichiarazione, indicando l'arma cui abbia appartenuto e l'epoca in cui fu congedato, ed esibendo i certificati in regola affinchè possano prendersi in considerazione.

Art. 11. È vietato di ammettere fra le guardie persone che abbiano l'uso di uniforme delle truppe, e molto più gli ufficiali in ritiro, od anche onorarii.

Art. 12. I cancellieri delle curie ecclesiastiche, dei giudici, e tribunali criminali rilasceranno a coloro, che aspirano di essere ammessi, le fedi inclusive, o esclusive dei pregiudizii in carta semplice e senz' obbligo di registro per valersene unicamente all'oggetto indicato, lo che dovrà esprimersi nelle fedi medesime, e per emolumento percepiranno soli baiocchi cinque.

Art. 13. Nell' arruolamento si avrà in vista di prendere persone attive ed assuefatte alla fatica, e concorrendovi i figli unici conviventi coi genitori, vi dovrà intervenire il consenso di questi.

Che se si credesse opportuno di ammettere qualche ammogliato sarà necessaria l'espressa autorizzazione del Ministro dell'in-

terno, il quale potrà accordarla: ma si farà carico se il postulante abbia figli, e se possa conciliarsi il pieno servigio coi doveri d'un capo di famiglia.

SEZIONE SECONDA

Dei pregiudizii che ostano all'accettazione

Art. 14. In corrispondenza all'articolo 9 §. 6, sono esclusi dall'ammissione i condannati per titoli politici, infamanti, o alla pena della galera.

Art. 15. Non potranno arruolarsi coloro che siano stati espulsi dai corpi militari, o che avendo servito in qualunque provincia come guardie di sicurezza ne siano stati dimessi per demeriti o espulsi dal respettivo Préside.

Art. 16. Resta del pari escluso dall'ammissione chiunque nei passati sconvolgimenti politici abbia in qualunque modo appartenuto ai corpi franchi, o circoli politici.

SEZIONE TERZA

Della capitolazione per un triennio e del giuramento.

Art. 17. Ammesso che sia definitivamente l'individuo fra le guardie, firmerà l'atto di capitolazione di servigio obbligatorio per tre anni, giusta la modula lettera A, che rimarrà nell'ufficio del capo della provincia.

Art. 18. I sergenti, caporali e comuni, ricevuta ch'abbiano la nomina, presteranno ciascuno il formale giuramento come appresso:

» Io giuro innanzi a Dio Onnipotente,
» e sul mio onore di bene e fedelmente ser-
» vire la Santa Sede, ed il sommo Pontefice
» mio legittimo Sovrano; di obbedire ai miei
» superiori in tutto ciò che riguarda il servi-
» gio della Santa Sede medesima e di Sua
» Santità; e nell'esercizio delle mie funzioni
» di non far uso della forza confidatami che
» pel mantenimento dell'ordine, e per la ese-
» cuzione delle leggi del Governo Pontificio ».

Art. 19. Questo giuramento sarà prestato toccando i ss. Evangelii innanzi al governatore locale, o al giusdicente del capoluogo coll'assistenza del cancelliere, il quale si roghe-

rà dell'atto in carta esente da bollo e senza registro. Vi assisteranno il caporale e quei comuni che sono presenti sul luogo in istretta tenuta, ed il rogito verrà rimesso al Preside della provincia per conservarlo negli atti d'officio. Eguale solennità presenti i comuni si osserverà nel giuramento che prestano li sergenti ed i caporali.

TITOLO IV.

Della scelta dei graduati e loro promozione.

—

Art. 20. I Presidi delle provincie sceglieranno li caporali fra le guardie più meritevoli. I caporali dovranno saper scrivere correttamente, ed essere in grado di redigere da loro stessi i rapporti, ed i processi verbali.

Art. 21. La nomina del sergente, in cui dovranno concorrere requisiti anche maggiori e specialmente una sufficiente cognizione della contabilità, dipenderà dal Ministro dell'interno sulla proposta di tre caporali per parte del Preside della provincia.

Art. 22. Nella prima formazione delle guardie i Presidi proporranno al Ministro dell'interno tanto i caporali che il sergente,

e dal medesimo ne dipenderà la scelta e la nomina.

Art. 23. Resta vietato di conferire alle guardie gradi onorari, e di ammettere medici, e chirurgi come ufficiali sanitari, non dovendovi essere fra le medesime un grado maggiore di sergente.

TITOLO V.

SEZIONE PRIMA

Del soldo e ritenuta.

Art. 24. Le guardie avranno un soldo giornaliero come appresso:

Comuni bai. 20.
Caporali » 30.
Sergenti » 50.

Art. 25. Sarà fatta una tenuissima ritenuta su questo soldo con le regole stabilite nel Titolo VIII per formare una massa corrispondente ad un mese di soldo di proprietà di ogni individuo.

SEZIONE SECONDA

Dell'uniforme, armamento e buffetteria.

—

Art. 26. Le guardie di pubblica sicurezza avranno l'uniforme, armamento e buffetteria seguente:

montura di panno grigio coi suoi *fischietti* al collo di colore scarlatto e con bottoni lisci di metallo bianco,

giacchetta di panno, e colore simile con eguali *fischietti* e bottoni,

pantaloni di panno eguale senza fascia,

bonetto simile con filetto scarlatto,

cappotto di color misto corvo scuro,

cappello appuntato da una parte con sua coccarda ed asola di metallo bianco, incerata pel medesimo, e pennacchio a pioggia di penne di cappone, senza altri ornamenti,

moschettone con sua corèa nera, e baionetta lunga con suo fodero,

pistola,

sciabla con porta sciabla di cuojo nero con placca di metallo bianco con emblemi Pontificii, ed iscrizione « *Sicurezza pubblica* »,

giberna con porta giberna di cuojo nero senza ornamento.

Art. 27. I sergenti avranno un distintivo di trina in argento al braccio, ed i caporali uno simile di lana.

TITOLO VI.

Delle giubilazioni e pensioni.

Art. 28. I sergenti, caporali, e guardie di sicurezza dopo cinque anni di lodevole, assiduo e non interrotto servigio saranno ammessi alle ritenute sui loro soldi a favore della cassa del debito pubblico per le giubilazioni e pensioni, e ne godranno il correspettivo colle regole stabilite per i militari di linea.

Art. 29. Se prima della suddetta epoca, o per ferite, o per gravi infermità contratte a sola cagione del servizio divenissero fisicamente impotenti a continuare nel servigio stesso o ad esercitare qualunque arte o mestiere, ciò che dovranno giustificare con legali documenti, potranno esser meritevoli d'una particolare considerazione del Governo.

TITOLO VII.

Delle dimissioni per richiesta dell' individuo.

Art. 30. L'individuo che abbia compito i tre anni di servigio, quando non voglia rinnuovare la capitolazione per altro triennio, è autorizzato a ritirarsi richiedendo il suo congedo dal Preside della provincia il quale non potrà negarlo.

Art. 31. Se durante la capitolazione, per sopraggiunte imponentissime circostanze di famiglia, ovvero per deteriorata salute, una guardia bramerà ritirarsi dal servigio, quante volte sia in grado di pagare la valuta delle perdite, delle deteriorazioni, o di qualsivoglia articolo dell' intiero equipaggio, armamento ed altro, se ve ne fossero, potrà avanzarne istanza al Ministro dell'interno per la trafila del superiore per esser dimessa prima che giunga il termine del triennio. Il Preside della provincia, prese che abbia le opportune informazioni, esternerà sulla domanda il suo parere, ed il Ministro delibererà. Se annuisce all'istanza, questa avrà esecuzione dopo il seguito pagamento del debito in cui sarà l'individuo per ogni titolo.

Art. 32. Le malattie che danno luogo alla riforma di officio delle guardie sono quelle stesse che ostano all'ammissione.

Art. 33. Le cartelle di congedo verranno rilasciate dal Preside della provincia, e laddove vi sia l'approvazione del Ministro dell'interno, dovrà farsene espressa menzione citando la data ed il numero del suo dispaccio.

TITOLO VIII.

SEZIONE PRIMA

Del pagamento dei soldi, della cassa dei soccorsi, e dei diversi registri.

Art. 34. L'amministrazione delle guardie di sicurezza sarà regolata, e diretta colla maggiore possibile semplicità. Le stampe ed i registri uniformi occorrenti, verranno dal Governo somministrati ai respettivi Presidi delle provincie per l'uso opportuno.

Art. 35. I caporali dei picchetti non più tardi del quindici di ogni mese redigeranno il foglio di prestito del soldo e competenze pel mese susseguente spettante all'intero picchetto, compresi i caporali medesimi, i quali lo

sottoporranno all'autorità governativa da cui dipendono per la vidimazione, e quindi lo rimetteranno al sergente di residenza nel capoluogo della provincia.

Art. 36. Nei fogli di prestito dal capo del picchetto sarà fatto il defalco delle giornate di arresti, di prigione con ritenuta, dei permessi pure con ritenuta, delle sospensioni dal servizio portanti ritenuta sul soldo, ed infine dei cassati dal ruolo per congedo, cancellazione, espulsione, o morte. Avrà pure luogo nei suddetti fogli di prestito il defalco pel rilascio giornaliero destinato alla formazione del fondo corrispondente ad un mese di soldo.

Art. 37. Il sergente riuniti i fogli di prestito anzidetti ne redigerà uno generale per la intera provincia, lui compreso, e pel venti del mese stesso, corredato dagli originali parziali di ogni picchetto lo farà avere al Preside della provincia medesima, il quale lo rimette al contabile per le verifiche, e quindi viene da questo sottoposto al Preside stesso per ottenere l'ordine del pagamento relativo.

Art. 38. Il Preside della provincia sul fondo appositamente autorizzato dal Ministro dell'interno emetterà gli ordini di pagamento per

li singoli picchetti della provincia compreso quello del deposito nel capoluogo, per la metà del foglio di prestito ossia per la prima quindicina del mese, e quindi successivamente darà l'ordine di pagamento per la seconda quindicina.

Art. 39. Emessi che siano gli ordini di pagamento, dei quali parla l'articolo antecedente, il contabile della provincia con apposita nota ne darà partecipazione di officio al sergente affinchè se ne possa servire per la sua controlleria e per quanto lo riguarda.

Art. 40. Pel giorno venticinque impreteribilmente di ogni mese dovrà esser giunto l'ordine di pagamento al caporale di ogni picchetto per la prima quindicina del mese successivo, e pel giorno ventotto dev'essere riscosso. Pel giorno dodici di ogni mese deve essere egualmente giunto l'ordine di pagamento per la seconda quindicina, e pel giorno quattordici deve essere onninamente riscosso.

Art. 41. Il Preside della provincia curerà che l' ordine di pagamento, od il danaro giunga ai caporali dei picchetti nel luogo di loro residenza per esigersi dagli esattori camerali, o con quei mezzi per i quali sono

pagati i giusdicenti e funzionarii dei governi della provincia medesima.

Art. 42. Se il capo del picchetto sarà costretto di mandare ad esigere l' ordine, o prendere il danaro contante della quindicina fuori del luogo di sua residenza, lo farà con spedizione di due guardie di sicurezza tenendone occulto l'oggetto per ogni buon fine.

Art. 43. Le guardie di sicurezza saranno pagate a mese ragguagliato a soli giorni trenta, e riceveranno dal capo del picchetto il soldo per cinquina. Se per circostanze di servizio dovesse allontanarsi dalla residenza uno o più individui, in tale caso sarà pagata ad ognuno anche la intera quindicina. Eccettuato questo caso, resta assolutamente vietata qualunque anticipazione di soldo, o di accessorii tanto ai comuni, che ai graduati, e chiunque la concederà ne risponderà del proprio.

Art. 44. Compito il mese il caporale del picchetto redigerà il suo rendiconto mensile quietanzato dalle parti rispettive, lo farà certificare vero dal giusdicente da cui dipende, e lo rimetterà il tre di ogni mese al sergente che dopo averlo verificato, e riuniti tutti i ren-

diconti dei picchetti della provincia, li farà avere al Preside della provincia stessa per la liquidazione, e per quanto riguarda la contabilità relativa, che deve il contabile tenere negli ufficii del capoluogo di provincia.

Art. 45. Nel rendiconto, di cui è sopra parola, compariranno egualmente le variazioni provenienti dalle circostanze motivate all'articolo 36, non che il pagamento, se avrà luogo, dei risiduali soldi e competenze, che fossero rimaste in mano del capo del picchetto di spettanza della guardia, all'appoggio di regolare quietanza della medesima.

Art. 46. Il contabile della provincia darà parte d'ufficio al sergente dei rilievi emessi sui rendiconti mensili di ogni picchetto, o viceversa del bene stare. Se vi fossero rimanenze di cassa curerà esso contabile che siano imputate nel mese successivo. Il sergente darà qnindi eguale comunicazione ai capi dei picchetti da lui dipendenti.

Art. 47. Degl'incassi provenienti dalle sole ritenute di arresti, di prigione, e di permessi a metà di soldo, o senza soldo, di cui nell'articolo 36, se ne formerà una cassa di soccorsi, e ne terranno registro e conto re-

golare tanto il contabile della provincia, quanto il sergente. Li prodotti medesimi resteranno nella cassa erariale a libera disposizione del Ministro dell'interno anche ad'esercizio terminato per essere erogàti, presso autorizzazione del Ministro stesso, sulle proposte dei Presidi delle provincie, in sussidi, e compensi in favore degl'individui appartenenti a tutti li picchetti della provincia stessa, non meno che per pagare le spese di funere dei trapassati, che non lasciassero fondo veruno di loro pertinenza inclusive al mese di soldo, e cose simili. Il contabile ed il sergente terranno sempre in pieno corrente il registro degl'introiti ed esiti, dei quali di sopra si parla, all'appoggio dei documenti relativi da restare presso il contabile anzidetto.

Art. 48. Agli eredi dei defonti sergenti, caporali e guardie, con mandato del Preside della provincia, sarà pagato e consegnato quanto essi avessero lasciato di loro proprietà o diritto emettendone legale quietanza da restare negli atti del contabile.

Tale pagamento e consegna respettiva non potrà aver luogo se non dopo che sarà stata liquidata ogni partita riferibile al tra-

passato, ed abbia esso lasciati gli effetti di vestiario fornimento distintivi ed armamento in buono stato, condonando e consegnando agli eredi la sola biancheria e calzatura quantunque queste siano di proprietà del Governo.

Art. 49. Senza l'autorizzazione superiore in iscritto non potrà esercitarsi veruna ritenuta sul soldo delle guardie di sicurezza, il quale dovrà pagarsi puntualmente e senza ritardo nei periodi stabiliti all'articolo 43.

Art. 50. Tanto il contabile della provincia, quanto il sergente dovranno tenere un ruolo. Questo sarà come al modello che verrà distribuito.

Tutte le variazioni che riferiranno ad ogni individuo per ospedalità, permessi, congedi, sospensione, espulsione, cancellazione, arresti, prigionìa, degradazione, morte o trasferimento stabile in altra provincia saranno in esso ruolo registrati.

Art. 51. Per tenere in corrente il ruolo suddetto i capi dei picchetti rimetteranno al più tardi ogni cinque giorni e col mezzo postale al sergente della provincia l' elenco da essi firmato delle variazioni anzidette,

quando anche sia negativo, certificato vero dal giusdicente locale.

Art. 52. Il sergente prese e registrate che abbia in ruolo le variazioni, delle quali si parla nell'articolo precedente, passerà con suo visto al contabile della provincia gli stessi originali elenchi delle variazioni affinchè il contabile medesimo ne faccia eguale registrazione sul ruolo, se ne valga per la controlleria della contabilità, e le conservi agli atti.

Art. 53. Il ruolo verrà chiuso alla fine dell'anno tanto dal contabile quanto dal sergente, e sarà rinnovato al primo dell'anno successivo riportandovi li cognomi, nomi, qualifica, e posizione della guardia in quel giorno.

SEZIONE SECONDA

Dei contratti cogli ospedali per la cura delle guardie malate.

Art. 54. Il Preside della provincia formerà un particolare contratto col superiore dell'ospedale pubblico nel luogo ove risiede il picchetto o il deposito per farvi ricevere e curare le guardie malate, quante volte al

detto ospedale non ne corresse l'obbligo. Il contratto, quando debba aver luogo, sarà fissato per un prezzo giornaliero equo e ragionevole, e porterà la clausola che il giorno dell'ingresso della guardia dev' essere abbonato all' ospedale, come viceversa non gli dev' essere abbonata la giornata di partenza qualunque sia l'ora in cui l'individuo ne sorta.

Art. 55. Se nel luogo del picchetto non vi fosse ospedale, il contratto sarà fatto con quello della città o paese più vicino.

Art. 56. Il mezzo di trasporto, quando sia necessario, per dirigere il malato all'ospedale sarà procurato colla maggiore economia dal capo del picchetto a carico del Governo, e ne porterà la spesa nel suo rendiconto mensile all'appoggio di documenti regolari certificati dal professore fisico, e dall'Autorità governativa locale.

Art. 57. L'individuo che entra all'ospedale cessa dal percepire il soldo il giorno dell' ingresso e torna a conseguirlo il giorno che ne parte. Un biglietto d'ingresso in doppio originale accompagna l'individuo all'ospedale. Il capo del picchetto a sua giustificazione ritirerà il doppio del biglietto suddetto

per farne l'uso che si dirà in appresso. Finalmente un biglietto di sortita emesso dall'amministrazione dell'ospedale ritorna l'individuo al servizio.

Art. 58. Il capo del picchetto porterà la variazione dell'individuo nel suo foglio di prestito, e defalcherà in esso il soldo di ritenuta per l'ospedale fino alla sortita del medesimo. Nel suo rendiconto, del quale si parla all'articolo 44, all'appoggio del duplicato del biglietto d'ingresso e di quello della sortita, comparirà la stessa variazione, e siccome rientrato che sia l'individuo al picchetto il capo del medesimo gli pagherà immediatamente quanto riterrà nelle sue mani di proprietà dell'individuo stesso, è perciò che vi sarà parimenti nel rendiconto e per il resisiduo suddetto la regolare quietanza del percipiente.

Art. 59. Se non riuscisse di combinare con qualche ospedale il contratto al di sotto dello intero soldo della guardia di sicurezza, in tale caso questa alla sua sortita dall'ospedale non avrà diritto a buonifico veruno, ed il governo pagherà il di più che superasse il soldo stesso.

Art. 60. Le amministrazioni degli ospedali, spirato il bimestre, dovranno immediatamente dirigere al Preside della provincia il conto dell'ospedalità all'appoggio degli originali biglietti d'ingresso e di sortita. Il contabile liquiderà il conto anzidetto controllandolo coi fogli di prestito, col ruolo, e coi rendiconti mensili dei picchetti, e ne farà avere alle amministrazioni suddescritte il pagamento presso quietanza e senza ritardo.

Art. 61. Il contabile a contrapposizione degli introiti impiegherà i documenti di spesa dei quali si parla nell'articolo antecedente, e ne farà uso nei suoi conti generali relativi all'azienda delle guardie di sicurezza, e porterà in spesa al Governo il di più dello introito che si fosse pagato, come si è detto all'articolo 59.

Art. 62. Se l'individuo appartenente ad un picchetto sarà sorpreso da lieve malattia, o momentanea indisposizione, venendo riguardato come facente parte della popolazione del luogo è in diritto di essere curato in caserma dai fisici condotti locali, restando a di lui carico i medicinali, ed altro.

Le guardie però potranno essere au-

torizzate a recarsi per la cura della malattia presso le respettive famiglie, purchè queste dimorino nel circondario, e con quella sorveglianza, discipline, e cautele che in proposito verranno stabilite affinchè non si abusi di tale condiscendenza.

SEZIONE III.

Del vestiario, armamento, equipaggio, biancheria, calzatura, e tutt'altro spettante al Governo, della loro durata, riparazione, e dei magazzini.

—

Art. 63. Somministrando il Governo ai sergenti, caporali, e guardie di sicurezza gli effetti di vestiario, armamento, biancheria, calzatura, e fornimento, le durate attribuite ad ogni singolo effetto, non che all'armamento, vengono stabilite come alla tabella in calce di questo Regolamento.

Art. 64. I sergenti, i caporali e comuni non hanno diritto alla rinnovazione di qualsivoglia articolo se non sia terminata la durata ad esso attribuita, dopo la quale riceveranno la somministrazione di altrettanti effetti nuovi.

Art. 65. Nella vista di porre le guardie di sicurezza, e segnatamente col progresso di tempo in grado di avere sempre gli effetti di vestiario, biancheria, calzatura ed ogni altro articolo in buono e decente stato, si rilascieranno in loro proprietà e beneficio tutti gli articoli di percorsa durata per potersene valere principalmente nei servigi di caserma, di campagna, e di notte. Per tal motivo e perchè gli effetti di questa forza armata non passino ad estranei alla medesima che potrebbero anche abusarne, resta rigorosamente proibito di vendere, distrarre, dare in deposito, o prestare veruno di tali articoli.

Art. 66. Nella decorrenza del tempo fissato per la durata dei singoli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento, le riparazioni dei medesimi saranno a carico degl'individui, e da loro stessi effettuate, o fatte effettuare con premura, con la minore spesa possibile, e sotto la sorveglianza del caporale del picchetto.

Art. 67. Nei capoluoghi delle provincie vi sarà sempre un deposito di quindici, o venti uniformi, ed altrettanti armamenti completi, ed un eguale numero di ar-

ticoli di ogni specie per farne l'uso che si dirà in appresso.

Del magazzino, che sarà destinato dal Preside della provincia per la custodia degli effetti ed articoli anzidetti, se ne farà legale consegna al sergente, che ne terrà la chiave, e ne avrà la responsabilità, prevalendosi di qualche guardia del deposito in turno senza distrarla dal servizio per la loro cura.

Art. 68. Quando con legali documenti, e presso constatata verità, un individuo delle guardie di sicurezza per ragione ed in atto di servigio abbia lacerata o rotta l'uniforme o reso in istato d'inservibilità il suo armamento, e così qualsivoglia altro articolo di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento, e quando pure sia comprovato un caso fortuito d'incendio, o di circostanze imprevedute, senza dolo, e senza colpa della guardia, e che sia provato non essere l'articolo stesso suscettibile di riparazioni od ulteriore indosso, il Preside della provincia vi supplirà con la somministrazione di effetti nuovi a carico del Governo prelevando l'uno od altro oggetto

dal deposito, di cui si parla nell'articolo antecedente.

Meno i casi e l' evenienze di sopra dette sarà scrupolosamente eseguito il prescritto dall'articolo 66.

Art. 69. La somministrazione eventuale e straordinaria, di cui si è parlato nel precedente articolo 68, non altererà punto la scadenza generale dovuta ai sergenti, caporali, e comuni dei picchetti della provincia; ben' inteso però che l'articolo rimpiazzato di vestiario, biancheria, calzatura, od altro abbia già percorsa una congrua durata, dapoichè in caso diverso la guardia all'epoca della scadenza generale non avrà diritto al rimpiazzo, ma dovrà continuare ad indossare l'articolo medesimo fino al compimento della durata.

Art. 70. Gli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento avranno sempre un bollo di ricognizione che vi sarà posto da quella Commissione od Autorità che avrà riconosciuti ed accettati gli effetti; e vi sarà quindi apposto un secondo bollo per ordine del Preside della provincia da chi li riceve e deve distribuirli.

Art. 71. Li trasporti degli effetti, armamento, munizioni da guerra, e stampe saranno sempre a carico del Governo.

Art. 72. Il vestiario, biancheria, calzatura, fornimento, armamento, monizioni da guerra, e stampe a carico del tesoro saranno rimesse al capoluogo della provincia cui appartiene, ed il Preside dovrà tenerne, e darne conto al Ministero dell' interno. Questo metodo sarà osservato sia per il primo impianto, sia per le successive rinnovazioni.

Art. 73. Il Preside della provincia dovrà servirsi del magazzino, di cui si è parlato all' articolo 67, per situarvi gli effetti che giungono e farne poscia la diramazione ai picchetti.

Nel magazzino anzidetto dovranno pure depositarsi tutti gli effetti che sono lasciati dalle guardie diminuite, separandoli in due classi cioè *servibili* ed *inservibili*. Il Ministro dell'interno sul rapporto e voto dei Presidi delle provincie disporrà della prima e della seconda classe. Per economia del governo se con qualche riparazione quelli della prima classe nell' eventualità prevedute dall' articolo 68 potranno somministrarsi alla guardia che

ne ha bisogno: si eviterà la somministrazione degli effetti nuovi autorizzata dall'articolo suddetto, e l'individuo resterà nel diritto della scadenza generale come le altre guardie. Gli oggetti di armamento e fornimento provenienti egualmente dai diminuiti o da doversi riparare, saranno pure depositati nell'istesso magazzino.

Art. 74. Tanto il contabile della provincia, quanto il sergente dovranno tenere un registro d'introito ed esito del vestiario, armamento, biancheria, calzatura, fornimento, e munizioni da guerra, ed in esso registro noteranno le singole partite ricevute dal Governo non che quelle somministrate ad ogni picchetto per la quantità delle guardie che lo compongono compreso il caporale, che ne rilascia regolare e dettagliata quietanza, e resta garante e responsabile per gl' individui che gli appartengono.

Per non duplicare registri figureranno come seconda parte in quello di sopra prescritto gl' introiti ed esiti di qualsivoglia articolo proveniente dai diminuiti, o riversati per le circostanze prevedute nel presente regolamento.

Art. 75. Il deposito di vestiario, del quale si parla all'articolo 67, e che resta presso il capo luogo della provincia, fa parte degl'introiti dei quali deve rispondere il Preside, non che degli esiti che potessero aver luogo a forma delle prescrizioni date coll'antecedente articolo.

Art. 76. Nel registro stabilito dagli articoli precedenti si trascriveranno le variazioni che di mano in mano accaderanno in ogni picchetto sia per qualsivoglia articolo, sia per l'armamento e munizioni da guerra, dimodochè se ne possa sempre conoscere la vera e reale consistenza in essere in ogni provincia e presso ogni picchetto medesimo.

Art. 77. Per lo effetto dell'articolo precedente i capi dei picchetti sia con rapporti, sia con processi verbali daranno notizia al sergente di ogni avvenimento relativo a qualsivoglia articolo, ed il sergente al Preside della provincia.

Art. 78. I capi dei picchetti saranno obbligati a conservare in caserma gli effetti di armamento, vestiario e munizioni lasciati da coloro ch'entrano agli ospedali, o alla prigione, o che vanno in permesso, affinchè niente si dis-

tragga, e niente si usi dalle altre guardie, restando espressamente garanti e responsabili di ogni perdita, od uso indebito che avvenisse. All'evenienza del caso si canteleranno col prendere nota di ciò che lascia la guardia alla presenza almeno di due altre guardie.

Art. 79. La conservazione, la proprietà, e lo stato sempre servibile delle armi, deve essere una delle prime cure del sergente, dei caporali, e delle guardie di sicurezza. I capi dei picchetti sorveglieranno continuamente sopra questo interessantissimo articolo.

Art. 80, Oltre quanto si è già detto nell'articolo 68 per le armi rese difettose ed inservibili, si stabilisce che appena un' arma qualunque in uso delle guardie di sicurezza presenterà la necessità di essere accomodata, lo dev'essere senza ritardo.

Art. 81. Per massima mediante processo verbale si stabilirà e descriverà la rottura o guasto dell'arma ed oggetto di armamento, e s'indicherà se sia avvenuta l'una e l'altro per difetto naturale (descrivendone i motivi e le cause) o se per incuria e negligenza della guardia.

Nel primo caso la spesa è a carico del

governo, nel secondo a carico dell'individuo.

Art. 82. Il processo verbale, di cui è sopra parola, dev'essere redatto dal capo del picchetto all' appoggio delle testimonianze delle guardie, o borghesi presenti al fatto, e certificato vero dal Giusdicente locale.

Art. 83. I Presidi delle provincie cureranno di stabilire possibilmente in ogni luogo di picchetto, od almeno ove sarà eseguibile, il contratto con un armiere descrivente ogni articolo e pezzo di armi, e portante il prezzo correspettivo il più ragionevole ed il meno costoso per l'accomodo o rinnovazione.

Art. 84. Avvertito il sergente dal capo del picchetto delle occorrenze motivate all'articolo 80, e possessore del processo verbale prescritto dall'art. 81 farà decidere in iscritto dal Preside della provincia, per la trafila del contabile, se la spesa debba essere a carico del governo o dell'individuo. Nel primo caso autorizzerà il capo del picchetto per la spesa a forma del contratto. Nel secondo caso prescriverà la riparazione a carico dell'individuo medesimo, che sarà perciò sottoposto alla ritenuta giornaliera sul soldo di due baiocchi, da durare fino al completo pagamento da farsi

all'armarolo, da cui se ne ritirerà regolare quietanza.

Il capo del picchetto curerà sotto la sua responsabilità che l'individuo possessore dell'arma d'accomodarsi ne resti privo il minor tempo possibile, quantunque si dovesse spedire l'arma in altro paese ove esista l'armarolo avente il contratto.

Art. 85. Le cariche occorrenti al servizio delle guardie, sulla richiesta del Ministro dello interno, saranno poste dal Ministro delle armi alla disposizione dei Presidi delle provincie nelle varie Piazze ove vi siano depositi, ovvero verranno inviate dalla Capitale.

Art. 86. Per ogni sergente, caporale, o guardia saranno forniti due mazzi di cariche, uno da fucile, e l'altro da pistola.

Art. 87. La individuale dote di cariche sarà assegnata ad ogni picchetto, ma il caporale ne avrà la custodia conservandole nell'apposita cassetta, e distribuendone ai suoi dipendenti quella quantità che farà di bisogno per il servizio ordinario e straordinario a seconda delle circostanze.

Art. 88. Alla fine di ogni quadrimestre il capo del picchetto darà conto del consumo

ordinario e straordinario proveniente da qualunque circostanza, e del carico e scarico delle armi durante li quattro mesi.

Art. 89. Il rendiconto, che sarà stabilito secondo il modello da diramarsi, appoggiato per il consumo dai legali documenti che occorressero, verrà accompagnato dal capo del picchetto al sergente colle palle sciolte, e colla polvere pirica ricuperata nello scarico.

Art. 90. Il sergente dopo averlo verificato ed approvato passerà al Preside della provincia il rendiconto di cui è sopra parola, colle palle e polvere per chiederne i rimpiazzi.

Art. 91. Il contabile della provincia liquidato che abbia il rendiconto suddetto ne farà relazione al Preside, il quale trasmetterà ai varii picchetti, col mezzo del sergente, il rimpiazzo per la dovuta quantità, e per li calibri relativi, ritirandone quietanza a giustificazione della sua contabilità, e lo stesso farà il sergente per suo discarico.

La polvere pirica e le palle sciolte ricuperate saranno quindi a cura dei Presidi fatte riversare nei depositi delle piazze militari ritirandone quietanza a loro discarico,

dandone avviso al Ministro dell'interno onde ne informi il Ministro delle armi.

SEZIONE IV.

Delle ritenute per formare il fondo del mese di soldo di proprietà individuale.

Art. 92. Analogamente al disposto dell'articolo 25 ogni sergente rilascierà giornalmente sul proprio soldo baiocchi cinque, li caporali baiocchi tre, e li comuni baiocco uno per formare un fondo individuale fino alla concorrenza di un mese di soldo respettivamente assegnato.

Art. 93. La suddetta tangente di rilascio già defalcata nei fogli di prestito quindicinale è ritenuta nell'atto stesso che si paga il soldo all'individuo.

Art. 94. Il contabile della provincia ed il sergente noteranno accuratamente i versamenti delle somme provenienti dalle ritenute suddette, e siccome questo fondo è di esclusiva proprietà individuale il contabile della provincia ed il sergente terranno in separato piccolo registro nominativo il regolare conto

degl'introiti ed esiti che avranno luogo, come si dirà in appresso.

Art. 95. Il contabile della provincia con apposita dichiarazione, che può essere pure stampata in piccolo sesto di carta, emetterà la dichiarazione in ogni mese, e separatamente per ogni singolo individuo, della somma versata affinchè trasmessa al capo del picchetto sia da esso consegnata ad ogni interessato per sua garanzia.

Art. 96. La ritenuta avrà luogo costantemente fino al completo del soldo di un mese.

Art. 97. Questo fondo, benchè sia terminato l'esercizio dell'anno, verrà ritenuto nella cassa erariale a disposizione superiore, e non dovrà essere per qualsiasi ragione, estraneo titolo, o bisogno, e da qualsivoglia Autorità mai distratto in tutto, o in parte. Su di esso non sarà pagata somma veruna senza autorizzazione superiore in iscritto, e soltanto per le circostanze che si enumerano qui appresso.

Allorchè un sergente, un caporale, od una guardia abbia terminata la sua capitolazione ed ottenuto il congedo, ovvero questo gli sia stato straordinariamente accordato o per riforma o per grazia come agli art. 30, e 31

avrà diritto al ritiro dell'intera, o residuale somma di sua proprietà risultante dal registro del contabile, del sergente, e dalle singole dichiarazioni del contabile stesso che si trovano in sue mani, ed il Preside osservate le discipline amministrative prescritte dall'articolo 31 a tutela degl'interessi del governo, sul rapporto del contabile della provincia e del sergente, ne rilascierà l'ordine relativo e necessario.

Art. 98. Nella cessazione dal servizio di una guardia sia per espulsione, sia per cancellazione dai ruoli, o per morte, (nel quale ultimo caso subentrano gli eredi così nei diritti, come nei pesi del defunto) dovendosi tutelare il governo di quanto è distintamente prescritto nel ripetuto art. 31, è perciò che il Preside ordinerà che si consegni al diminuito, o ai di lui eredi, la somma che gli si deve, salve le deduzioni delle quali si parla.

Art. 99. Se la guardia si troverà sottoposta ad altra ritenuta prescritta ed autorizzata dal Preside, sarà sospesa quella del mese di soldo fino a che non resti libero il soldo stesso.

SEZIONE V.

Del controllo nel Ministero dell' interno sulle amministrazioni dei Presidi delle provincie relativamente alle guardie.

Art. 100. Il Ministro dell'interno che presiede all'amministrazione delle guardie di sicurezza di ogni provincia dello Stato per lo effetto non solo delle relative registrazioni, e controllerie, ma per conoscere pur anche ed avere sott'occhio l'amministrazione medesima dovrà far attivare nel suo Ministero i registri amministrativi in corrispondenza a quelli che i Presidi sono obbligati a far tenere per mezzo del contabile della provincia.

Art. 101. Compito che sia un quadrimestre i Presidi delle provincie saranno in obbligo di ordinare al contabile stesso perchè nella prima quindicina che siegue il quadrimestre medesimo estragga in doppio le copie letterali di ogni registro, niuno escluso, e queste certificate dal Preside ed appoggiate dagli originali documenti d'introiti, spese, ed esiti saranno trasmesse al Ministro dell'interno, che ne farà eseguire dalla sua contabilità la regolare verifica ed accurata liquidazione.

Art. 102. Liquidate che siano le copie letterali delle quali è di sopra parola, saranno dal Ministro dell'interno munite di sua sanzione, se le troverà regolari e senza eccezioni. Se viceversa vi saranno rilievi, deduzioni, e rettificazioni saranno queste emesse a piedi, o a tergo delle copie letterali suddette e retrocesse ai Presidi colla firma parimenti del Ministro, e colle prescrizioni che saranno del caso.

Art. 103. I Presidi faranno conservare le liquidazioni, delle quali è di sopra parola, nell'archivio del contabile, e se nulla avranno ad eccepire sui rilievi deduzioni e rettificazioni appostevi dal Ministero, ordineranno di rettificare in conformità i loro registri: ed in caso diverso eccepiranno se, e come di ragione. Cureranno per altro che ogni pendenza sia senza ritardo definita affinchè i registri del Ministero dell'interno, e dei Presidi siano costantemente in corrente ed in consonanza. Starà infine tanto al Ministro dell' interno quanto ai Presidi delle provincie di dare ai loro contabili le disposizioni che si crederanno le più efficaci affinchè tutte le prescrizioni del presente regolamento siano

mandate esattamente e con chiarezza ad effetto.

Art. 104. I Ministri dell'interno, e delle finanze si porranno fra loro di concerto per la somministrazione dei fondi, e per la regolare procedura di questa amministrazione.

TITOLO IX.

Delle caserme, effetti di casermaggio, e del diritto d'alloggio in natura a carico dei Comuni.

Art. 105. I picchetti delle guardie di sicurezza debbono avere le caserme nei luoghi di loro residenza in edifizii di pertinenza del Governo, ed in mancanza di questi in case prese in affitto.

I locali ad uso di caserma delle guardie di sicurezza saranno fissati entro il paese, in cui deve risiedere il picchetto, e nelle ubicazioni le più centrali che sia possibile, o vicine alle carceri, alle piazze, ed alle strade pubbliche, muniti completamente di finestre con invetriate, e di porte con chiavistelli, riparati ed adattati per una sana e conveniente abitazione. Nel prendere in affitto

le case dei privati si procurerà che il locale serva esclusivamente alla forza.

Per modo di regola, la porta esterna della caserma dovrà essere costruita ed assicurata in modo che non si possa rompere con facilità, e che si chiuda con sicurezza anche nella parte interna.

Sopra la porta esterna vi sarà lo stemma Pontificio in legno verniciato, e colla iscrizione — *Pubblica Sicurezza* —

Art. 106. Gl'individui componenti il picchetto saranno alloggiati in camerata.

I sergenti ed i caporali avranno due camere, una per il loro alloggio, e l'altra per l'ufficio.

In ogni caserma vi sarà pure la latrina in comune, e se mai non vi fosse, o non vi si potesse costruire, in tale caso si supplirà con bidoni grandi di legno verniciato dentro, e fuori, ben cerchiati di ferro, e con loro coperchio.

Art. 107. In tutte le caserme dovrà esservi una camera ad uso di cucina con focolare, provveduta di una tavola per mangiare, e delle panche di legno per sedervi; ed altra stanza pur dovrà esservi ben sicu-

ra ad uso di prigione delle guardie, fornita di un tavolato per coricarvisi, e della latrina.

Se questa mancasse, o non vi si potesse costruire, si supplirà con un bidone grande di legno verniciato, come si è detto per la caserma.

Art. 108. Il comodo di attingere l'acqua potabile nell'interno della caserma non sarà trascurato, quando vi sieno i mezzi. Nel caso in cui nella caserma non esista il pozzo, o cisterna, e che manchi nel paese il modo di attingere acqua, sarà a carico del Comune il provvedervi senza spesa del picchetto.

Art. 109. Ciascun sergente, caporale e guardia dovrà avere il letto isolato. Questo sarà composto di un paglione, di un traversino, di quattro lenzuola, e di una coperta, oltre le tavole e i cavalletti di ferro necessari nella dimensione, peso e qualità, che si dettagliano nel prospetto posto in fine del presente regolamento.

A capo del letto di ciascun individuo vi sarà collocato un Crocifisso di legno di piccola dimensione.

Oltre i letti competenti ad ogni picchet-

to in ragione della forza di cui è composto, ve ne saranno due esuberanti ad una piazza per servire alle guardie di passaggio, o di rinforzo che possono sopraggiungere in qualunque tempo o caso di bisogno.

Art. 110. In ogni camerata vi saranno due tavolini, e due candelieri di ottone in comune, non che un banchetto di legno per sedere, e due assi fisse al muro con un sottoposto attaccapanni di legno per ciascuna guardia, che vi stanzia. Nella camera dei sergenti e dei caporali vi saranno due sedie, un tavolino, un candeliere di ottone, e due assi al muro con sottoposto attaccapanni come sopra per posarvi e sospendervi gli effetti di vestiario.

La camera d'ufficio dei sergenti dovrà essere fornita di due tavolini per scrivere, di quattro sedie, di due candelieri di ottone, e di due scanzie con sportelli, serrature, e chiavi, una delle quali sarà destinata per custodirvi i registri e carte più riservate.

Nella camera d'ufficio dei caporali vi sarà pure una scanzia con sportelli, serratura, e chiave, un tavolino per scrivere e due sedie.

Negli atrii, nei corridoj, per le scale, e nelle camerate di ogni caserma vi sarà il fanale, che resterà acceso tutta la notte. Il numero occorrente dei fanali sarà dal Governatore combinato colla magistratura municipale a seconda dei locali.

E finalmente in ogni caserma saranno una o due rastelliere per li moschettoni, pistole, sciable, porta sciable, e giberne con una o due tavole, a seconda della forza che vi staziona, per pulire su di esse l'equipaggio.

Art. 111. La spesa dell'adattamento dei locali ad uso di caserma dei picchetti delle Guardie di sicurezza nelle diverse loro stazioni, dell' affitto dei medesimi, della loro riparazione, e conservazione, della provvista, della manutenzione, e di tutti gli occorrenti infissi, mobili, ed effetti, non che della illuminazione degli atrii, dei corridoj, e delle scale, sarà a carico collettivo delle Comuni nella rispettiva provincia, come nella Comarca di Roma, ripartendone l'ammontare quotativamente su tutte le Comuni della medesima, non escluse quelle nelle quali non risiede alcun picchetto.

Art. 112. La spesa indicata nell'articolo precedente, per la caserma o caserme del deposito delle guardie di sicurezza residenti in Roma sarà egualmente a carico del Comune.

Art. 113. La spesa della illuminazione delle sole camerate e stanze sarà a peso degli individui del picchetto.

Art. 114. Ogni picchetto dovrà essere costantemente provveduto degli utensili di cucina consistenti in una paletta, e molla di ferro, e catena di ferro al cammino di detta cucina, in una marmitta di rame con coperchio, in un forchettone, in uno sgomarello, in una schiumarola, ed un marraccio. Ove esiste il pozzo vi sarà un secchio di legno cerchiato di ferro per attingere l'acqua, corda con girella di legno, ferramenti, e molla di ferro per la detta corda. Inoltre sarà provveduto di una brocca di terra, di una gamella grande di latta in proporzione del personale del picchetto, e di due piattini di terra per ogni individuo. Sarà parimenti fornito il picchetto di due tovaglie per uso della tavola da mangiare in comune.

Art. 115. Eseguita che sia la sommini-

strazione di primo impianto per parte delle Comuni degli effetti ed utensili trascritti nell' articolo antecedente alli picchetti, e percorsa che sarà l'assegnata durata dovranno le anzidette Comuni somministrare gli effetti, e gli utensili nuovi, ritirando gli scaduti; e così viceversa i capi dei picchetti dovranno rendere quelli divenuti fuori d'uso, e scaduti nell' identifico numero loro consegnato. Che se però con intelligenza fra il Governatore ed il Municipio si potrà concertare una più lunga protrazione mediante accomodatura e riparazione degli effetti ed utensili trascritti nell'articolo antecedente, sarà fatto a giusto risparmio di spese per parte del Comune.

Art. 116. La spesa per l'adattamento dei locali ad uso di caserma, per l'affitto dei medesimi, per la loro conservazione, o per gli occorrenti infissi, sarà eseguita singolarmente sopra domanda dei caporali di picchetto, per la trafila del Governatore, diretta all'autorità municipale del luogo, la quale verificato il bisogno, e la giustizia della richiesta ne farà motivata relazione di ufficio alla stessa autorità governativa, e questa con suo voto, e con analoghe considerazioni sarà obbligata di

sottoporla al Preside della provincia per la sua deliberazione.

Art. 117. Le degradazioni dei locali una volta che siano questi riparati, consegnati al picchetto, ed abitati dal medesimo, le quali deriveranno da incuria, o da negligenza delle guardie di sicurezza, saranno risarcite a carico degl' individui dello stesso picchetto senza il minimo ritardo, dopochè sarà stato riconosciuto e documentato il bisogno.

Art. 118. La manutenzione degli effetti, e dei mobili per ogni picchetto delle guardie di sicurezza, sarà amministrata nel modo, che viene in appresso stabilito.

Art. 119. La illuminazione delle caserme sarà fatta generalmente ad olio.

I fanali saranno accesi dall' Ave-Maria della sera, e vi rimarranno fino allo spuntare del giorno, senza potersi rimuovere dal loro posto.

Sarà data per ogni notte e per ogni fanale negl'infrascritti mesi la seguente quantità d'olio, cioè

INDICAZIONE DEI MESI	*Once di peso romano*
Gennaro	3 ½
Febbraro e Marzo	3
Aprile	2 ½
Maggio,Giugno,Luglio,eAgosto	2
Settembre	2 ½
Ottobre	3
Novembre, e Decembre	3 ½

Art. 120. È proibito tanto al caporale che alle guardie di ogni picchetto di prender l'olio dai lumi che somministra il Comune per l'illuminazione della caserma, o di trasportare i lumi stessi nelle loro respettive camere che a propria spesa debbono essere illuminate.

Art. 121. Stabiliti che siano li picchetti delle guardie di sicurezza nelle varie città e paesi delle provincie dello Stato, approntate le caserme ed ogni effetto tanto mobile che infisso, il Magistrato municipale coll'intervento

dell' Autorità governativa locale dovrà redigere, alla presenza del comandante del picchetto, il processo verbale della ricognizione dei locali ed effetti anzidetti indicando dettagliatamente la composizione e lo stato della caserma, la qualità e quantità degli effetti e lo stato in cui si trovano. Se gli effetti anzidetti non fossero tutti nuovi verrà assegnata contemporaneamente di comun concerto da due periti nominati uno per parte la durata che potranno ancora percorrere in servizio, ed in uso presso il picchetto. Il processo verbale, di cui si parla, dovrà essere firmato dalle parti in tre originali, uno per essere spedito per mezzo del Governatore locale al Preside della provincia, e gli altri due da ritenersi tanto dall' autorità comunale consegnante quanto dal capo del picchetto ricevente, che resta garante e responsabile della buona conservazione e custodia della caserma, e dei singoli effetti, mobilio, ed infissi.

Art. 122. Alla circostanza di remozione, per qualsivoglia causa, di un capo di picchetto il cedente dovrà dare al rimpiazzante esatta consegna del locale, effetti, infissi, e

tutt'altro che riteneva colle osservazioni che fossero di ragione. Questo dettagliato atto si redigerà in presenza del Magistrato locale in tre originali da farsi pervenire e ritenere, come si è detto di sopra, e per le misure di rigore a carico di chi di ragione, in caso di deficienza, cambio di effetti, o deterioramento dei medesimi più del dovere.

Art. 123. Resta proibito di far dormire nelle caserme persone estranee quantunque fossero parenti delle guardie, sia per misura disciplinale, sia per non logorare oltre il bisogno gli effetti di casermaggio.

Art. 124. Per lo stesso motivo nelle caserme non saranno allocate le mogli, e figli delle guardie quantunque graduate, quando queste l'avessero, non competendo all'individuo altro diritto che all'alloggio, ed agli effetti di casermaggio per solo suo uso.

Art. 125. In quei paesi ne' quali è stabilito il picchetto, e non vi è il Governo con le carceri, a spese della provincia verranno ridotti due separati ambienti per sicuri precarii luoghi di custodia, uno per gli uomini e l'altro per le donne, onde depositarvi gli arrestati per quel breve intervallo di tempo

che decorre dal loro fermo alla partenza per le carceri governative da eseguirsi sollecitamente da un picchetto all'altro.

I due ambienti saranno consegnati al caporale del picchetto, e faranno parte integrale della caserma. Esso ne riterrà le chiavi avendo la responsabilità della sicurezza e di tutt'altro che è relativo ai detenuti. Si procurerà, per quanto è possibile, che la caserma confini, o sia prossima agl'indicati luoghi di custodia.

Art. 126. Le riparazioni che potessero derivare da cattiva custodia della caserma e degli effetti da negligenza, da irregolarità nell'uso dei medesimi, e da qualunque altra causa ripetibile da mancanza o da colpa per parte del picchetto, come pure la commutazione dolosa, le consumazioni e le perdite degli effetti, che non fossero prodotte da incendio fortuito, o da quasivoglia altra cagione impreveduta, e non attribuibile a negligenza del picchetto, saranno quelle seguite, e queste rimpiazzate a carico esclusivo del caporale e delle guardie di sicurezza che vi avranno avuto parte; e la Comune, che per lo effetto si diriggerà all'Autorità superiore,

non sarà obbligata ad alcun compenso o retribuzione.

Art. 127. Gli effetti di casermaggio inservibili, e fuori d'uso che dalle Comuni verranno rimpiazzati con altrettanti nuovi, saranno di loro proprietà. Lo stesso dicasi per gli effetti buoni e servibili, e per quelli riparati, o da ripararsi che alle Comuni piacesse di ritirare dandone il rimpiazzo con altrettanti nuovi.

Art. 128. Le Guardie di sicurezza non potranno servirsi degli effetti di casermaggio se non se per l'uso, cui sono destinati.

Art. 129. Al solo termine della durata stabilita per gli effetti nuovi e della durata che verrà assegnata agli effetti usati, come si parla nell'antecedente articolo 121 i picchetti delle guardie di sicurezza potranno pretendere che la Comune sia obbligata a rimpiazzarli con altrettanti effetti nuovi, purchè quelli siano in istato da non potere ulteriormente servire. Diversamente li picchetti non potranno rifiutarsi dal continuare a farne uso per quel tempo ancora che verrà determinato colle stesse regole stabilite nell'art. 115, e premesse le riparazioni che potessero abbisognare.

Art. 130. Le riparazioni occorrenti agli effetti nuovi ed usati dopo la compilazione de' processi verbali di consegna e di ricognizione, che saranno occasionate dall'uso ordinario verranno eseguite immantinente dalle Comuni a loro carico, perlochè il Magistrato municipale ha il diritto di recarsi alle caserme una volta il mese ed anche più spesso se lo crederà, per rilevare e verificare la custodia in cui saranno tenuti dal picchetto gli effetti di casermaggio ed i bisogni delle riparazioni che potranno emergere, e per lo effetto delle cose premesse, il capo del picchetto si presterà ad ogni sua richiesta.

Per lo stesso scopo i Governatori faranno eguale visita mensile.

Art. 131. È vietato di deporre sul letto il pane, la carne, i legumi, e qualunque altro oggetto estraneo all'uso ordinario; di pulire le armi sul medesimo; di servirsi dei lenzuoli, e delle coperte per trasportare commestibili, o altro; in una parola nulla si deve tollerare, che possa deteriorare gli effetti.

Art. 132. La paglia nei paglioni e traversini sarà rinnovata due volte nell'anno e

dovrà essere scevra da ogni difetto, asciutta e che abbia almeno tre mesi di magazzinaggio dall'epoca del raccolto, e non dovrà avere servito ad altro uso precedente. Se saranno fornite le foglie di granturco in luogo della paglia, la rinnovazione non ne sarà fatta che una volta all'anno.

Art. 133. Il peso della paglia, e delle foglie di granturco in ogni paglione sarà di libre romane 80 a 90, e di libre 5 per ogni traversino.

Art. 134. Le coperte di lana dovranno essere battute con piccole bacchette fuori delle camere una volta alla settimana, e saranno lavate una volta all'anno.

Art. 135. Nel mese di giugno e luglio saranno lavati i paglioni, e li traversini. I lenzuoli verranno lavati da maggio a settembre inclusive sette volte, vale a dire ogni 22 giorni, e da ottobre ad aprile altre sette volte cioè una volta al mese.

Art. 136. I cavalletti da letto saranno di nuovo inverniciati dopo l'uso di cinque anni, e le assi dei letti lo saranno egualmente dopo tre anni. Gli uni e le altre però saranno visitate e pulite ogni otto giorni onde non

vi si generino e non si propaghino insetti o tarle.

Art. 137. Le tavole per mangiare e per la pulizia dell'equipaggio, le panche per sedere, i tavolini nelle camere, ed il tavolato della prigione saranno lavati ogni otto giorni.

Art. 138. Gli effetti di casermaggio appartenenti ai letti, che per causa di gravi malattie repentine, per febbri di carattere pericolose, per scabbie, e per altre infermità cutanee potranno infettarsi o lasciar timore di propagazione di qualsivoglia di detti mali, saranno a cura e spese del Comune ritirati separatamente, e tantosto resi disinfetti a seconda dei suggerimenti dei professori sanitari e non verranno rimessi in servizio prima di questa provvida salutare precauzione.

Art. 139. La spesa per la semestrale, od annuale rinnovazione della paglia, per la lavatura annuale delle coperte, per la semestrale lavatura dei paglioni, dei traversini, e per la inverniciatura dei cavalletti, e delle assi da letto, sarà a carico della Comunità, che dovrà fare eseguire tutti i suddetti lavori.

Art. 140. Tutte le altre operazioni di pulizia, e proprietà degli effetti menzionati nei

precedenti articoli, cioè la mensile lavatura dei lenzuoli, e la periodica polizia dei tavolini, delle tavole e delle panche saranno fatte a carico, e per cura dei rispettivi picchetti sotto la sorveglianza dei caporali e dei Magistrati locali.

Art. 141. Ogni effetto nuovo od in durata di casermaggio che sarà distribuito dalle Comunità alli picchetti verrà munito di un bollo a mano permanente. Questo bollo favorirà il reperimento di quegli effetti che potessero illegalmente, o dolosamente essere altrove trasportati, ed anco alienati: non si ha quindi da preterirlo, ed ogni qualvolta muniti di detto bollo si trovassero degli effetti fuori delle caserme, le Magistrature ed il capo del picchetto avranno diritto di reclamarli facendo uso della loro respettiva autorità, senza pregiudizio dell'azione criminale contro i detentori dolosi.

Art. 142. Viene espressamente proibito di rimpiazzare qualunque effetto di casermaggio sia in pendenza della rispettiva durata, sia alla scadenza della medesima, dopochè i picchetti saranno stati completamente forniti, con

effetti che non siano nuovi ancorchè fossero in buonissimo stato.

Art. 143. In ogni camera delle caserme e nella cucina sarà tenuta costantemente affissa la nota degli effetti di casermaggio che vi dovranno esistere, e che vi saranno. Ed una nota generale di tutti gli effetti e mobili contenuti nella caserma sarà pure costantemente tenuta affissa nella camera del caporale del picchetto affinchè si possano fare con facilità e con sicurezza le dovute prescritte verificazioni, e le consegne in caso di cambiamento del capo suddetto.

Art. 144. Tutte le premesse disposizioni risguardanti le caserme, e gl'inerenti mobili, ed effetti a carico delle diverse Comunità dello Stato, di attribuzione rispettiva dei Presidi delle provincie sono applicabili al Comune di Roma per le caserme e per gli effetti e mobili di casermaggio, che abbisognano nella Capitale, sotto la dipendenza della Presidenza di Roma e Comarca.

Art. 145. Ogni graduato e guardia di sicurezza il quale per affari di servizio straordinario si recherà fuori della sua residenza in altro paese, o nel capo-luogo, o nella

capitale, dovrà alloggiare nella caserma del picchetto residente nel luogo ove giunge, o del deposito, e se quella non esistesse, o per qualsivoglia circostanza non vi fosse modo di alloggiarlo, sarà a cura e carico della Comunità di dargli l'alloggio che gli conviene in locanda, e mai il graduato e guardia potranno chiedere e pretendere un indennizzo in denaro dovendo sempre aver l'alloggio *in natura.*

Art. 146. La spesa occorrente per questi alloggi eventuali ed indeterminati sarà egualmente che la spesa ordinaria di casermaggio a carico collettivo delle Comunità comprese nella governativa giurisdizione di ogni provincia, e respettivamente della Presidenza di Roma e Comarca. Sarà in fine a peso delle Comunità medesime l'indennizzo delle lavature e dei lenzuoli per li transitanti da darsi mediante l'esibita mensile dello stato nominativo e numerativo, verificato dal capo del picchetto, certificato vero dal giusdicente locale e quietanzato dalla lavandaia.

PARTE SECONDA

TITOLO X.

SEZIONE PRIMA

Della polizia e disciplina.

Art. 147. Il Ministro dell'interno regolerà la polizia e la disciplina in generale di tutte le guardie e picchetti, ed i Presidi ne saranno incaricati nelle respettive provincie, affinchè i regolamenti ed ordinanze sieno osservate e mantenute in vigore.

Art. 148. In ogni trimestre il Ministro stesso dovrà essere informato della condotta de'suoi dipendenti, e perciò i Presidi ritireranno dal sergente al 1 di gennaro, aprile, luglio, ed ottobre di ogni anno lo stato analitico della condotta politica e morale d'ogni individuo che appartiene alle guardie, e lo rimetteranno al Ministro dell' interno, informando riservatamente sul sergente medesimo.

Art. 149. Affinchè i Presidi stessi siano a portata di valutare i talenti, lo zelo, la condotta, e la moralità dei caporali e comuni

dovranno far tenere dal sergente un registro riservato di disciplina nel quale saranno notate le colpe commesse, le punizioni inflitte, le buone azioni, ed i servigi più importanti resi dai loro dipendenti. Esamineranno le note di questo registro ogni volta che si debba provvedere all'avanzamento di qualcuno.

Art. 150. Ogni mancanza disciplinale degl'individui con apposito rapporto dal caporale del picchetto sarà portata a conoscenza dell'autorità governativa del luogo, la quale, se di lieve entità, provvederà secondo le facoltà datele dal Preside; se grave, si riferirà al Preside stesso per le analoghe determinazioni.

Art. 151. Sarà in facoltà dei Presidi delle provincie di togliere *provvisoriamente* dal ruolo le guardie di sicurezza, quantunque graduate, allorchè vengano carcerate per un delitto proprio o comune, senz'attendere il giudizio del tribunale competente, dandone però partecipazione al Ministro dell'interno. Se per altro il tribunale assolva l'imputato sarà questo riammesso fra le guardie. Se viene posto in libertà provvisoria, la sua

riammissione dipenderà dal Preside della provincia, avuto riguardo al titolo del delitto, ed alla condotta dell'imputato.

. Art. 152. Sarà egualmente in loro facoltà di radiare dal ruolo i comuni ed i caporali che per poco buona condotta o inabilità nel servigio si rendessero meritevoli di tale misura. Per quei però che dopo i cinqne anni di servigio saranno stati ammessi a fare il rilascio sul soldo a forma dell'art. 28., occorrerà l'approvazione del Ministro dell'interno, la quale è sempre necessaria per i graduati.

Art 153. La prima base della disciplina essendo la subordinazione graduale, sarà questa stabilita ed osservata nelle guardie. Senza perdere la sua forza dovrà essere dolce e paterna. Fondata sulla giustizia deve tener lontana l'oppressione e fare osservare ai subalterni il loro dovere.

Art. 154. Le guardie saranno trattate dai caporali e dal sergente con umanità e dolcezza; non dovranno esse quindi mirare nei loro superiori se non che delle guide benefiche per l'esatto adempimento dei propri doveri, ed i superiori stessi dirigeranno e proteg-

geranno i loro subordinati con zelo ed impegno.

Art. 155. In tutto ciò che riguarda il bene del servigio, il comune dovrà obbedire al caporale, e questi al sergente.

Art. 156. Indipendentemente dalla subordinazione graduale stabilita dall'articolo precedente, nel caso di assenza o di legittimo impedimento del caporale, il comune più anziano che lo rappresenta, o quegli che viene destinato dal Preside a rimpiazzarlo, quantunque non abbia il grado di caporale, dovrà essere obbedito come se fosse un graduato.

Art. 157. Gli ordini del superiore saranno eseguiti letteralmente, ed al medesimo dovrà prestarsi pronta obbedienza.

Art. 158. I caporali saranno responsabili di tuttociò che accadrà nei loro picchetti in contravvenzione ai regolamenti , non che agli ordini dati dal Preside della provincia, o dalle autorità governative del luogo da cui dipendono.

Art. 159. Il sergente sarà responsabile per ciò che risguarda il suo officio presso il Preside della provincia. In assenza o man-

canza del medesimo sarà rimpiazzato nelle attribuzioni dal caporale del deposito, o da altro caporale ch' è in facoltà del Preside stesso di destinare.

Art. 160. Qualunque supplica, reclamo, rapporto, o scritto che dall' inferiore voglia dirigersi al superiore, dovrà percorrere sempre la trafila dei graduati intermediari, i quali saranno tenuti ad apporvi il *visto*, potendo fare in essi quelle note ed osservazioni che crederanno convenienti senza ritardarne l' invio. Il caporale potrà intimare l'arresto al comune che abbia commesso qualche mancanza, così esigendo la subordinazione graduale, ma ne dovrà dar parte al superiore, da cui dipende il decidere se sia o no giusta la misura presa.

Art. 161. Ogni subordinato sarà in obbligo di sottomettersi immediatamente all'ordine che riceverà, non che alla punizione disciplinale pronunziata contro di lui da chi ha il diritto di ordinargliela, ma gli sarà permesso dopo di avere obbedito di reclamare al superiore.

Art. 162. Nessuno fra le guardie potrà ricusarsi dal prestare il servizio fintantochè

non avrà ottenuto l'esenzione regolare, o il congedo.

Art. 163. Il sergente ed i caporali non potranno valersi dell'influenza del loro grado per contrarre dei debiti coi loro subordinati, ed in caso di reclamo, se essi non avranno i mezzi da soddisfarli sul momento, saranno rimossi dal grado. Nel caso di recidiva potranno essere anche destituiti.

Art. 164. Sono mancanze contro la disciplina le disobbedienze, l' inosservanza delle punizioni inflitte, l' ubriachezza, la mancanza all'appello, all' ispezione, le contravvenzioni agli ordini ricevuti, l'associazione con persone discreditate o sospette, specialmente in politica, la frequenza nelle bettole, i giuochi, la compagnia di donne di mala vita, e qualunque scostumatezza. Sono inoltre mancanze in servigio la negligenza o la cattiva volontà, ogni omissione nella piena esecuzione delle consegne, nel contegno, nel rispetto dell'uniforme, non che la cattiva tenuta delle armi. Queste ed altre simili mancanze in ragione della loro gravità, e circostanze che le accompagnano, saranno punite dal Pre-

side della provincia, o dai governatori locali come loro delegati.

ART. 165. Le reiterate mancanze di disciplina potranno punirsi coll'espulsione.

ART. 166. Le punizioni disciplinali che potranno infliggersi alle guardie di sicurezza sono:

1. l'ammonizione:

2. l'arresto da uno a 15 giorni con la perdita della quarta parte del soldo:

3. la prigione da uno a 15 giorni con la perdita della metà del soldo:

4. la sospensione del grado da uno ai 30 giorni.

5. la remozione dei caporali, e delle guardie dalla propria provincia con destinazione ad altra lontana:

6. la degradazione:

7. l'espulsione.

ART. 167. Le punizioni indicate nei paragrafi 3. e 4. possono infliggersi dai Presidi delle provincie. La remozione dell'individuo dalla propria provincia, la degradazione, e l'espulsione dipendono dal Ministro dell'interno: le ammonizioni dai caporali, e l'arresto dai giusdicenti locali.

SEZIONE SECONDA

Dei permessi di assenza.

Art. 168. Il Preside della provincia è autorizzato ad accordare al sergente, ai caporali e comuni il permesso di assenza fino a giorni dieci, che potrà essere prorogato in qualche caso particolare per altri cinque giorni. Se però all'individuo dovesse accordarsi un più lungo permesso di assenza, questo non potrà concedersi senza speciale facoltà del Ministro dell'interno.

Art. 169. Ogni individuo in permesso dovrà esibire all'autorità locale il foglio autentico che gli sarà stato rilasciato.

Art. 170. I permessi di assenza si accorderanno o colla percezione dell'intero soldo, o con la metà di esso, o senza soldo.

TITOLO XI.

Delle funzioni abituali, e del servizio ordinario dei picchetti.

Art. 171. L'essenziali funzioni, e l'ordinario servizio delle guardie di sicurezza che *per dovere di officio* saranno da loro esercitate, senza che sia necessaria la richiesta delle autorità, meno i casi nei quali questo regolamento la richieda espressamente, sono quelle che sieguono:

1. il mantenere l'ordine pubblico; l'occuparsi della piena esecuzione delle leggi; l'invigilare e prender notizia dei delitti, e di chi li commise dandone conoscenza all'autorità governativa; l'informare la medesima degli avvenimenti, e con ogni sollecitudine di quelli in specie che possono compromettere la pubblica tranquillità, e che richiedono misure pronte ed efficaci onde prevenire e reprimere i disordini, dando poi conto delle operazioni consecutive:

2. il proteggere la sicurezza delle persone, e delle proprietà anche campestri reprimendo, e se è necessario arrestando tutti coloro che vi attentassero:

3. il perlustrare le strade pubbliche e traverse, e i circondari con giri e pattuglie:

4. l'accorrere con prontezza sul luogo ove siasi sviluppato un incendio, appena ricevutane la notizia:

5. il tutelare il commercio interno prestando ogni sicurezza ai negozianti, mercanti, artigiani, ed altri cittadini che dai loro affari sono costretti a viaggiare:

6. l'assicurare la libera circolazione delle sussistenze arrestando coloro che vi si opponessero colla forza:

7. il proteggere i viaggiatori muniti di passaporto, ed altri recapiti, conducendo avanti le autorità governative quelli che ne fossero privi, o che si trovassero con carte irregolari o sospette:

8. il prestare manoforte agli esecutori dei mandati di giustizia:

9. il sorvegliare gli accattoni, vagabondi, le persone senza mestiere, ed ogni altro che dall'autorità competente sarà stato posto sotto la sorveglianza, prendendo a loro riguardo le precauzioni dalla legge prescritte:

10. l'invigilare sui guardiani delle tenute, e sulle guardie campestri delle Comu-

ni, informandosi se adempiano al respettivo officio, obbligandole ad incedere in uniforme, verificando se facciano delle spese superiori alle loro forze, e se commettano prevaricazioni o concussioni, rendendo conto di tutto ai giusdicenti, ed avvertendone eziandio, se lo credano utile, le autorità municipali, ed i proprietarii che tengono a salario tali guardiani:

11. il raccogliere da questi tutte le notizie che sono a loro cognizione in ordine ai delitti commessi nelle tenute, o nei territorii, ove esercitano la custodia, alle persone sospette che vi stanno, o che vi hanno dimorato, dando alla fine di ogni mese il rapporto all'autorità governativa delle relazioni ricevute dai detti guardiani:

12. l' istruire i guardiani medesimi di quelle persone delinquenti contro le quali, essendovi l'ordine di arresto, la forza politica col loro mezzo e cooperazione più facilmente può eseguirne in campagna la sorpresa:

13. il prendere dai guardiani delle Comuni comprese nella giurisdizione gl' indizii di ciò che può compromettere l'ordine pub-

blico, e dei forestieri che si verranno a stabilire nel Comune stesso o nel territorio:

14. l'assistere alle fiere, e mercati, se l'autorità governativa locale ne darà l'ordine:

15. l'invigilare alla verificazione dei passaporti, e dei congedi de' quali sono delatori i militari, e l'arrestare in conseguenza i disertori ed i soldati privi di passaporto, e di congedo in buona forma. In quanto poi al servigio da prestarsi allorquando qualche truppa passerà pel circondario del picchetto, si atterranno alle istruzioni particolari che avranno dall'autorità governativa locale.

16. Il mantenere la polizia nelle strade maestre, e libere le comunicazioni ed i passaggi in ogni tempo obbligando i vetturini, i carrettieri, e tutti i condottieri di vetture a non correre, a non abbandonare i loro cavalli, ed a tenersi nella mano che loro spetta, arrestandone in caso di resistenza i contravventori:

17. l'impedire l'esplosione dell'armi da fuoco nell'interno dei luoghi abitati:

18. il prendere gli animali vaganti per le strade conducendoli al pubblico stabulario, o presso i respettivi proprietarii:

19. il procurare l'uccisione, senza danno personale degl'abitanti, degli animali affetti d'idrofobìa, e di quelli che saranno riconosciuti nocivi, e l'eseguire le leggi di polizia sopra i cani vaganti:

20. il condurre o far trasportare in luogo sicuro i dementi ed i furiosi, l'accompagnare al proprio domicilio gli ubriachi erranti per le vie, i feriti, e quelli ai quali sopravvenga qualche grave male, alle respettive case od ospedali, prestando loro ogni possibile soccorso:

21. il guardare che le strade e le piazze siano sgombre da qualunque oggetto nocivo, o pericoloso, o che ne tolga o diminuisca il libero passaggio, sorvegliando che i luoghi ingombri col debito permesso siano di notte illuminati:

22. l'invigilare che gli edificii, e specialmente i monumenti di arte non siano imbrattati, nè guasti:

23. l'impedire che si tengano sulle finestre corrispondenti alla strada pubblica vasi, recipienti ed altri oggetti che col cadere possano offendere i viandanti:

24. l'obbligare gli artefici, o proprie-

tarii a porre uno o più segnali visibili dove il restauro, o la costruzione delle fabbriche, o i risarcimenti delle strade possono essere cagione di pericolo, ed a tenervi durante la notte un lume acceso:

25. l'osservare che in tempo di notte le porte delle botteghe sieno chiuse, e trovandole aperte mandarne l'avviso, se possano, ai proprietarii restando intanto in guardia delle medesime:

26. l'invigilare acciò non sia offesa la pubblica morale; il cancellare dai muri gli scritti, e pitture oscene, od infamanti, o contrarie al Governo, e ai suoi rappresentanti:

27. l'impedire i giuochi nelle osterie, nei ridotti, nelle strade pubbliche, ed in altri luoghi vietati dalle leggi:

28. il far chiudere li spacci di vino, e liquori, le bettole, le osterie, ed altri luoghi simili nelle ore fissate dai regolamenti delle autorità ecclesiastiche, governative e politiche:

29. il prestarsi, col permesso del Governatore locale, alle requisitorie de' Magistrati per l'esecuzione de' regolamenti relativi alle attribuzioni loro commesse intorno

alla sanità, all'annona e grascia, all'ornato pubblico ec.:

30. il visitare gli alberghi, locande, osterie, ed altre case aperte al pubblico fino all'ora che debbano essere chiuse in sequela dei regolamenti di polizia, per farvi ricerca delle persone che saranno state indicate alle guardie in contravvenzione alle leggi vigenti, o che siano colpite da un ordine di arresto:

31. l'osservare i registri che debbono tenere i locandieri ai quali corre l'obbligo di esibirli:

32. l'avvertire gl'incaricati dell'accensione notturna dei lampioni quando taluno di questi sia prossimo a spegnersi, o sia spento:

33. il dissipare colla forza ogni ammutinamento armato, e coll'intimazione verbale ogni attruppamento disarmato il quale dalla legge sia ritenuto come sedizioso, ricorrendo all'uso della forza, quando questo si renda necessario, prevenendone immediatamente l'autorità governativa locale:

34. l'arrestare coloro che turbassero i

cittadini nell'esercizio degli atti della nostra s. Religione;

i crassatori, malviventi, e ladri;

i devastatori dei boschi, delle raccolte, frutti pendenti, ed altre produzioni;

i contrabbandieri armati quando saranno sorpresi sul fatto;

gli accattoni validi nei casi e circostanze che li rendessero meritevoli di punizioni, e di condurli all'istante avanti il governatore locale per le provvidenze a loro riguardo, conforme alle leggi sopra il divieto dell'accattonaggio;

gl'individui che commettono guasti nei boschi, o nei muri, o nelle macerie di recinto, nelle fratte, staccionate, e nei fossi, quantunque ancora tali guasti non fossero seguiti dai furti;

tutti quelli che saranno sorpresi a derubare frutti, o prodotti, o a fare altri guasti in un terreno coltivato;

coloro che o per imprudenza o per negligenza, o per velocità dei loro cavalli, o in qualunque altra guisa avessero danneggiato un cittadino nelle pubbliche vie;

quei che tengono giuochi di azzardo,

o altri vietati dalle leggi nelle piazze e vie pubbliche, fiere, o mercati;

quelli che vengono sorpresi a tagliare o deteriorare in qualunque maniera gli alberi piantati nelle strade maestre, e in ogni altro luogo pubblico;

gl'inquisiti che quantunque latori di salvacondotto accordato dalle autorità giudiziarie si trovino in una via opposta o lontana dallo stradale nel medesimo prescritto, o dopochè ne sarà scaduto il tempo;

i cacciatori con fucili privi di licenza, o benchè ne siano muniti, vadano alla caccia nei tempi vietati, o nei luoghi inibiti dalle leggi: se però fossero persone cognite e non sospette, saranno soltanto private della loro arma, munizioni, ed attrezzi da caccia, tutto rimettendo coll' analogo processo verbale all' autorità competente. Quelli poi che quantunque senza fucile si esercitano in caccie vietate, o sebbene permesse, lo fanno in tempi e in luoghi proibiti, dalla forza saranno soltanto fermati e tradotti alla più prossima autorità competente cogli attrezzi, e cacciagione, se ne hanno, redigendosi, com'è di regola, il processo verbale;

le persone sorprese in *flagrante* o quasi *flagrante* delitto. Si considera essere in *flagrante* delitto colui che viene sorpreso nell' atto di tentarlo o commetterlo, o nell' atto immediatamente seguente l' esecuzione. Si considera essere in quasi *flagrante* delitto quello che viene inseguito dall'offeso, o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole, o che in tempo e luogo prossimo a quello del delitto si trovi avere presso di se effetti, armi, istromenti, carte, ed altri oggetti, o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore;

35. l' assicurare le armi ed oggetti che può credersi aver servito o essere stati destinati a commettere il delitto, come anche quelle persone che possono esserne consapevoli e avervi relazione, od essere in ogni modo influenti al discoprimento della verità;

36. il tradurre gli arrestati al più presto possibile, e non più tardi delle 24 ore dopo il loro fermo, alle carceri del governo competente;

37. il condurre i detenuti e condannati da un picchetto all'altro, prendendo tutte le precauzioni per impedirne la fuga, di

cui sarà responsabile la forza nel caso di dolo o di colpa.

Art. 172. Nella circostanza che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne domandi alle guardie l'arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo subito possa far temere della fuga dell' incolpato, dovrà eseguirsi unitamente l'uno e l'altro, ed ambedue dovranno essere tradotti al più prossimo luogo di sicurezza, e darsene parte al giudice locale, a cui tocca il provvedere. Se però la parte requirente fosse persona cognita o distinta, le guardie prendendone il nome e cognome, alla presenza di due testimonii che possano deporre in ogni tempo di tal requisitoria, sono autorizzate ad abilitarla a condursi da se stessa, senza l'accompagnò della forza, avanti il giudice del luogo.

Art. 173. Le guardie saranno autorizzate a perquirere la persona d'un sospetto o presunto colpevole, e molto più nell'atto di arresto. Nel caso poi di *flagrante delitto* potranno perquirere anche il di lui, domicilio per assicurar le armi, scritti, o effetti qualunque ch'abbiano rapporto ad un reato.

Meno questo caso, è vietato alle guardie di eseguire perquisizione reale al domicilio dell' inquisito, o di altri, e potranno farla soltanto presso un *ordine in iscritto* del Capo del tribunale che ne prescriva all' uopo le cautele, e nei casi di urgenza *con ordine parimenti in iscritto* del Processante o del Governatore.

Art. 174. Incomberà ai caporali di picchetto, o a chi qual capo della forza abbia eseguito una operazione, o qualsivoglia atto d'istituto, sia per officio, sia a richiesta dell' autorità, o dei privati, quantunque non siasi ottenuto alcun'utile risultato, di redigere con esattezza e verità il corrispondente processo verbale o rapporto. Saranno pertanto formati i processi verbali sui tumulti e sedizioni accadute o tentate; sugl' individui fermati; sugli arrestati ed oggetti loro ritrovati nell'atto della perquisizione personale, o reale; sugli omicidii; sui cadaveri rinvenuti in qualsivoglia luogo sia per morte repentina, sia come conseguenza presunta o certa di un delitto; sugli incendi, sulle crassazioni, rapine, furti, ferimenti, invenzioni d'armi, o delazione di queste, e sopra

qualunque altro reato di qualsivoglia specie tentato o consumato, non meno che sulle denuncie che saranno fatte alla forza dalle persone offese o danneggiate, o presenti ad un delitto, o vicine al luogo dell'esecuzione, o da qualunque altro che sia in grado di somministrare indizii o prove sopra gli autori di delitti, e loro complici; così pure sugli avvenimenti giornalieri che in qualunque modo possano interessare alle viste della giustizia punitiva ed alla polizia.

Art. 175. Se nell'esercizio delle loro funzioni le guardie di sicurezza venissero minacciate o attaccate, alla loro verbale richiesta espressa col grido » *Ajuto al Sovrano* » tutti i cittadini saranno obbligati di prestar loro manoforte tanto per respingere gli attacchi, quanto per assicurare la esecuzione del servigio, di cui sono incaricate.

Art. 176. Le guardie di sicurezza, qualunque sia la contingenza in cui possano trovarsi nell'adempimento dei loro servigi, non potranno far uso delle armi che nel caso in cui non possano difendere se stesse, i posti che occupano, le persone che sono loro confidate, e finalmente se la resistenza è tale, che non

possa essere superata altrimenti che con la forza delle armi.

Art. 177. In caso di tumulti popolari non sarà fatto uso delle armi se non che per un ordine dell'autorità locale, e con l'assistenza di colui che ne sia legalmente investito dal governo, il quale sarà obbligato di avvertirne gli ammutinati gridando ad alta voce « *Obbedienza al Sovrano, si va a far uso della forza, le oneste persone si ritirino* ». Dopo questo avviso, se la resistenza continua, e se le persone ammutinate non si ritirano pacificamente, la forza delle armi sarà all'istante impiegata contro i sediziosi senza alcuna responsabilità delle conseguenze, e quei che potranno essere in seguito arrestati saranno rimessi alle autorità locali per essere processati, e quindi puniti a forma di legge.

Art. 178. Se però il tumulto sedizioso popolare prendesse un carattere d'imponenza e di aumento in modo che le guardie di sicurezza per il loro ristretto numero si trovassero troppo deboli a vincere la resistenza colla forza delle armi, il caporale di quelle ne redigerà il processo verbale in cui indicherà i capi, gli autori, ed i fautori della sedizione.

Art. 179. Fuori dei casi previsti dal presente regolamento, e meno nuove disposizioni legislative, le guardie di sicurezza non potranno venire all' arresto di un individuo senza la debita e regolare autorizzazione *in iscritto* dell'autorità competente, nè ritenere l'arrestato in luogo di non legale detenzione. Il contravventore sarà considerato e punito come reo d'arresto arbitrario.

Art. 180. L'autorità governativa comunicherà ai caporali delle guardie di sicurezza i connotati dei malviventi, ladri, malfattori, esiliati, perturbatori della pubblica tranquillità, degli evasi dalle prigioni, fuggitivi dai bagni o dalle galere, e finalmente di tutti quelli contro i quali vi è l' ordine di arresto. Ottenuto che questo siasi, dovrà depositarsi l'arrestato nel carcere del governo, da cui per mezzo della corrispondenza sarà tradotto al suo destino.

Art. 181. Le guardie di sicurezza prima di consegnare al custode delle carceri gli arrestati, saranno tenute di fare inscrivere nel registro delle prigioni l'atto e la consegna dell' individuo con quelle notizie che sono in grado di essere utili al custode medesimo,

indicando specialmente se l'arrestato possa avere comunicazione, ovvero debba esser tenuto nel carcere segreto. L'atto di consegna sarà scritto alla presenza della guardia che fa il deposito, e sarà firmato dalla medesima e dal custode, il quale sarà obbligato di darlene una copia in forma di ricevuta per discarico della consegna.

TITOLO XII.

Del servizio straordinario.

Art. 182. I picchetti delle guardie sono tenuti di prestare la loro mano-forte nei seguenti casi allorchè ne saranno legalmente richiesti;

1. dai soldati della finanza per la riscossione dei dazi e per la repressione dei contrabbandi, o dell'introduzione nello Stato delle mercanzie proibite dalla legge:

2. dagli esattori delle contribuzioni fondiarie dei dazi e delle imposizioni:

3. dai cursori, balivi, ed altri esecutori dei mandati di giustizia civile, i quali saranno obbligati di presentare le sentenze,

i giudicati, ed ordini, in virtù de'quali essi dimanderanno la manoforte.

Art. 183. Potranno ancora essere adoperati dal governatore locale per iscortare il danaro pubblico, le vetture, ed i convogli di polvere.

Art. 184. Le autorità di qualunque specie che avranno chiesto la manoforte, non potranno esigere dalle guardie che il rapporto di ciò che sarà stato fatto in sequela della loro requisizione.

Art. 185. Le guardie presteranno il servigio in colonna mobile per la ricerca ed arresto dei crassatori e malviventi quando ne riceveranno l'espresso ordine dal Preside della provincia.

Art. 186. Le guardie di sicurezza non sono tenute a portare e consegnare le citazioni criminali ai testimonii, essendo questo un obbligo inerente ai cursori. Tuttavolta in qualche caso veramente eccezionale potranno dal governatore essere incaricate di tal servigio in campagna: ma se ne darà poi parte al Preside della provincia, ed al presidente del tribunale criminale, onde ciascuno in ciò che lo riguarda adotti le provvidenze op-

portune per esonerare le guardie da tale straordinario servigio.

Art. 187. Tanto dei servigii ordinarii, che degli straordinarii sarà fatta menzione nei registri giornalieri tenuti dai caporali dei picchetti, come si prescrive all' Art. 245, ed alla fine di ciascun mese verranno dedotti a notizia del Preside della provincia da ogni caporale di picchetto.

TITOLO XIII.

Del servizio sussidiario delle guardie di sicurezza all'arma dei Veliti.

Art. 188. Per modo di regola il servigio sussidiario delle guardie di sicurezza all'arma dei veliti non può ordinariamente accordarsi che dal Preside della provincia, ed a causa cognita.

Straordinariamente in qualche caso di bisogno, nei Comuni ove si trovassero promiscuamente le guardie di sicurezza ed i veliti, laddove a questi attesa l'urgenza manchi il tempo necessario per farne la richiesta al Preside o all'autorità governativa locale da cui il picchetto dipende, ed ottenerne il de-

bito permesso, i veliti stessi potranno invitare il caporale del medesimo a far loro prestare manoforte, la quale verrà effettivamente data con quel numero di teste che sarà disponibile per coadiuvarli nel servizio. Dirigendo i veliti l'operazione della quale rispondono, e prestando le guardie in questa occasione un servigio ausiliare, rimangono a quelli subordinate: esse però non potranno uscire dal territorio loro assegnato, ma dovranno al più presto rientrare nella loro caserma, e di tutto l'operato il caporale ne farà rapporto all'autorità locale, ed al Preside della provincia.

Art. 189. I caporali dei picchetti corrisponderanno coi comandanti delle brigate dei veliti situate nel territorio limitrofo per comunicarsi reciprocamente e scambiarsi le notizie relative ai delinquenti che sono latitanti nelle confinanti giurisdizioni, per procurarne l'arresto.

Art. 190. Per qualunque altra requisitoria che abbia rapporto alle guardie di sicurezza, i comandanti dei veliti dovranno rivolgersi all'autorità governativa competente, da cui le guardie stesse dipendono, dovendo

queste avere la corrispondenza d'ufficio coi soli loro immediati superiori e col Preside della provincia.

Art. 191. Nella traduzione dei carcerati per corrispondenza tanto ordinaria che straordinaria da una brigata di veliti al picchetto confinante delle guardie di sicurezza e viceversa, si osserverà quanto in proposito è stabilito dai respettivi regolamenti che rapporto a questo servigio sono fra loro uniformi.

Art. 192. Allorquando una o più brigate dei veliti partissero dalla loro ordinaria residenza per oggetti di servigio, i picchetti delle guardie di sicurezza presso l'ordine del proprio Preside della provincia potranno rimpiazzarle.

Art. 193. Così pure in qualche caso straordinario, in seguito di comando dato dal Preside stesso, potranno le guardie di sicurezza aumentare colla propria forza l'altra dei veliti per quel tempo, e per quella qualità di servigio che il suddetto Preside determinerà, attenendosi scrupolosamente ed esattamente agli ordini di lui.

TITOLO XIV.

Dei doveri, e delle regole da osservarsi nell'esercizio dei diversi servigi.

Art. 194. In ogni giorno prima delle sei antimeridiane nella estate, e delle otto nell'inverno, il caporale di ciascun picchetto regolerà il servizio ordinario e darà gli ordini per la sua esecuzione. Sempre, ma specialmente nelle feste di precetto, avrà riguardo agli obblighi principali d'ogni cattolico, e conciliando il servigio coi doveri della nostra s. Religione ne darà egli il buon esempio anche colla frequenza dei ss. Sagramenti.

Art. 195. Quotidianamente il caporale si presenterà al governatore locale, quando vi sia nella residenza, gli renderà conto dell' esecuzione del servizio, e gli consegnerà i rapporti che riguardano gli avvenimenti giunti a sua cognizione nel corso delle ore 24.

Gli presenterà inoltre lo stato nominativo della forza indicando i malati, gli assenti, quei di servigio, o distaccati.

Il governatore conserva questi stati per riassumerli ed esibirli ad ogni occorrenza.

Art. 196. I caporali di piccchetto, nei Comuni ove non esiste il governatore, rimetteranno quotidianamente lo stato nominativo di cui nel precedente articolo, all'autorità municipale del luogo affinchè questa possa invigilare sull'esistenza reale del numero delle teste, e fare in proposito al giusdicente tutti quei rilievi che crederà opportuni.

Art. 197. I caporali medesimi in ogni decade rimetteranno eguali stati al governatore da cui dipendono, onde questi abbia la posizione completa, e non manchi della necessaria cognizione della presenza effettiva del personale, e dei servigi che presta.

Art. 198. Nei casi urgenti, in qualunque ora, il comandante del picchetto si recherà dall'autorità governativa locale per informarla di ciò che non ammette dilazione, e il di cui ritardo nel risolvere potrebbe esser nocivo alle viste della polizia, o alla sicurezza pubblica, o a qualche interessante operazione.

Art. 199. Per facilitare il servigio in tutti i punti del circondario, i caporali dei picchetti terranno la nota delle frazioni delle Comuni comprese nella giurisdizione, delle

tenute o possessioni, delle strade, e delle macchie, che sono obbligati a sorvegliare, ed a visitare ordinariamente, non meno che delle distanze approssimative fra un luogo e l'altro. Così pure terranno nota delle vie accorciatore, dei fossi, marrane, torrenti, e fiumi che attraversano il territorio, e dei punti nei quali, per mezzo dei ponti o ponticelli, o colle barche o in altro modo, si tragittano, raccogliendo all'uopo tutte le notizie dai proprietari e guardiani dei terreni limitrofi, perchè all'evenienza dei casi possano far uso di tali cognizioni senz'aver bisogno delle guide.

Art. 200. I picchetti corrispondono fra loro nei giorni, ore, e luoghi determinati. Lo scopo essenziale di questo servigio è il trasporto dei carcerati, e la reciproca comunicazione delle scoperte, degl' indizi, ed avvisi che possono avere ricevuti riguardo alla sicurezza pubblica, ed alla combinazione delle misure da prendersi per prevenire i delitti, ed arrestare i colpevoli.

Art. 201. Le girate, le condotte, le scorte, e le corrispondenze periodiche di ciascun picchetto sono fatte da due guardie almeno,

ed i caporali possono prestare in turno coi comuni tal servigio. Questo poi dev' essere distribuito in modo che gli uomini i quali sono stati impiegati fuori del Comune, e molto più al di là della giurisdizione, nel ritorno facciano il servigio interno del picchetto, a meno che circostanze particolari di malattia, od altri impedimenti non obblighino a variare questi ordini.

Art. 202. Allorchè il caporale del picchetto è assente per servizio viene supplito nella residenza dalla guardia che ha maggiore anzianità di servizio, purchè sia abile e di fiducia del caporale, in facoltà del quale resta sempre il deputarne altra, rimanendo egli in tal caso responsabile della sua scelta.

Art. 203. Nell'eseguire le girate e le perlustrazioni le guardie con avvedutezza e con modi urbani s' informeranno dai viaggiatori se sia accaduto qualche delitto sulla strada che hanno percorso, e sue adiacenze, ed altrettanto pratticheranno colle autorità municipali delle comuni e luoghi appodiati, ove non esiste la loro forza.

Art. 204. Se in tali occasioni verrà loro

indicata qualche persona delittuosa o sospetta, o riconosciuta vagabonda, le guardie si porranno subito alla ricerca della medesima, e raggiungendola la fermeranno. Dopo essersi assicurate dell'identità della persona coll'esame delle sue carte, ed in seguito delle domande che le faranno sul suo nome, cognome, soprannome se ne ha, stato, domicilio, motivo di accesso e luogo donde proviene, se è colpita da mandato di arresto, l'assicureranno redigendone il processo verbale. Rilascieranno poi subito chi è solamente indicato come vagabondo, purchè renda conto di se stesso, e sia in regola colle carte.

Art. 205. Le medesime guardie nei loro giri e perlustrazioni s' informeranno dalle autorità municipali se vi siano militari in congedo, e se commettano dei disordini, o turbino la tranquillità pubblica. Nel caso affermativo, laddove non vi sia la truppa di linea sul luogo, potranno arrestarli purchè abbiano una dichiarazione *in iscritto* dell'autorità stessa, che garantisca il loro operato.

I militari saranno tradotti avanti il governatore locale, cui se ne farà subito rap-

porto, dipendendo dal medesimo l' adozione delle ulteriori misure.

Art. 206. Allorquando da un picchetto all' altro si ha da eseguire il trasporto dei detenuti o condannati il caporale dà l' ordine in iscritto della condotta, sul quale stabilisce il numero delle guardie che dovranno servire di scorta. Sotto qualunque pretesto non si farà mai scortare un detenuto per le grandi strade da una sola guardia di sicurezza.

Art. 207. La forza e la sorveglianza della scorta dovranno essere sempre in proporzione del numero dei detenuti, e dei tentativi di evasione che potessero commettere tanto nella condotta, quanto nelle prigioni ove si depositano. I capi dei picchetti e delle scorte prenderanno tutte le misure di sicurezza convenienti perchè niuno degli arrestati possa fuggire quando questi vengono tradotti al loro destino.

Art. 208. I processi, armi, ed effetti che costituiscono il corpo del delitto potranno essere affidati alle guardie che trasportano gl'imputati, all'inquisizione de'quali sieno relativi. Se per ragione del peso o del volume tali oggetti non possono essere portati

dalle guardie, il Magistrato competente potrà dare alle medesime l' ordine in iscritto per prendere un mezzo di trasporto il più confacente al bisogno e all' economia, seppure il Magistrato stesso non glielo somministri.

Art. 209. Il caporale nell' ordine di condotta di cui all'articolo 206 scrive pure il nome del comune il quale nel comandarla è incaricato della condotta fino alla stazione ordinaria dell' altro picchetto, o al fissato punto di corrispondenza. Deve inoltre osservare, e quindi consegnare al capo della scorta le carte regolari e necessarie che riguardano ogni detenuto che si mette in corrispondenza, e la nota di queste carte viene fatta nel medesimo ordine di condotta, in calce del quale il capo della scorta si sottoscrive dichiarando » *Ho ricevuto l'ordine, e le carte di sopra indicate* ».

I connotati degli arrestati sono trascritti nell' indicato ordine di trasferimento, e condotta.

Art. 210. Tali ordini di trasferimento o di rotta, o di condotta dei carcerati o condannati debbono essere sempre individuali,

qualunque ne sia il numero, affinchè nel caso in cui uno cada malato durante il viaggio, possa depositarsi colle respettive carte nel primo carcere ove esiste l'infermeria per esservi curato, senza ritardare la traduzione degli altri.

Art. 211. Qualora non vi siano carceri nel luogo di residenza del picchetto, gl'imputati ed i condannati saranno depositati nei locali di custodia di cui nell' art. 125 e vi saranno guardati dalla forza del picchetto fino alla loro partenza.

Art. 212. Il capo della scorta il quale ha effettuato il deposito dei carcerati affidati alla sua guardia, consegna l'ordine di traduzione e le carte al comandante della forza che lo rileva. Questo è tenuto di scrivere sul suo registro giornale l' ora della consegna, il nome dei carcerati, il numero delle carte, che gli vengono consegnate, ed il luogo dove quelli devono esser tradotti, dopo di che esso diviene responsabile del loro trasferimento.

L' iscrizione di sopra prescritta è sempre fatta alla presenza del capo della scorta che conduce i detenuti; questo si sottoscrive

nel registro col comandante del picchetto, e quando sia assente, con quella guardia che resta a supplirlo.

Se il cambio della scorta accade in un luogo ove non vi sia il picchetto delle guardie o la brigata dei veliti, il capo della scorta che ha effettuato il deposito, se ne fa rilasciare la ricevuta sul giornale, o foglio di servizio di cui è portatore.

Art. 213. Le medesime disposizioni hanno luogo successivamente negli altri picchetti di corrispondenza, e se tutti appartengono alle guardie di sicurezza, dopo essere giunti i carcerati, o condannati al loro destino, si fa dare un discarico generale tanto dei carcerati che ha condotto, quanto delle carte che gli vennero confidate. Al suo ritorno alla residenza il capo dell' ultima scorta fa menzione di questo discarico sul suo registro, e l' unisce alle altre carte che riguardano il servigio del picchetto per essere in grado di presentarlo ad ogni richiesta.

Art. 214. Allorquando il trasporto degl'imputati e condannati si fa per la corrispondenza dei picchetti, il capo della scorta che è

stato incaricato della condotta fino al punto della riunione, dopo aver fatto verificare dal capo della nuova scorta l'identità personale degl'individui affidati alla sua guardia, ed avergli consegnate le carte notate nell'ordine di trasferimento, se ne fa dare la ricevuta sul foglio di servizio.

Se il numero dei carcerati tradotti per corrispondenza, ovvero circostanze particolari esigessero un supplemento di forza, il capo che deve proseguire nella scorta potrà richiedere fra le guardie presenti un numero di teste necessarie alla sicurezza dei carcerati.

Art. 215. Le guardie incaricate d'una condotta, sia che questa abbia luogo per corrispondenza, sia che debba essere continuata fino alla stazione del primo picchetto, debbono restituirsi nel medesimo giorno alla loro residenza, a meno d'un impedimento risultante dal servizio o dalla distanza del luogo.

In qualunque caso esse non possono oltrepassare la residenza di questo primo picchetto senza un ordine positivo dato loro in precedenza dal governatore locale.

Art. 216. Le guardie di sicurezza impiegate nel servizio di condotta, o di corrispondenza le quali nel recesso non conducono alcun carcerato, d'ordinario non dovranno tornare per la medesima strada, ma ne faranno una diversa per recarsi nell'interno delle campagne a visitare i casali, e le capanne, o qualche luogo sospetto prendendo tutte le informazioni che possono riuscire utili allo scuoprimento dei delinquenti latitanti.

Art. 217. Le medesime guardie incaricate della condotta dei carcerati o condannati o di altro importante servizio in campagna saranno completamente equipaggiate e marceranno col moschettone e pistola carica. Prima di uscire dalla caserma verranno ispezionate dal caporale, il quale si assicurerà che portino gli anelli, e nella giberna le munizioni necessarie.

Art. 218. Nel caso in cui qualche arrestato dovesse esser condotto in vettura per autorizzazione datane in iscritto dal governatore locale, secondo le norme in vigore, la scorta prenderà posto nella vettura stessa coll'arrestato, il quale sarà sempre assicurato.

Art. 219. Prima di estrarre dalle prigio-

ni l'individuo, di cui è ordinata la traduzione di picchetto in picchetto, le guardie si assicureranno che quegli non tenga nascosto qualche coltello o altro istromento che possa servire a facilitare la fuga; se sia in istato di sopportare la fatica del viaggio, se sia provveduto del vestiario, e di quant'altro esigono i regolamenti.

Art. 220. Se le carte unite all'ordine di traduzione riguardano più individui ed uno di questi durante il viaggio cada malato, la condotta di quelli che sono in grado di proseguire nel viaggio non è sospesa, e le carte non sono ritenute. Se ne fa bensì menzione sull'ordine di traduzione che accompagna i detenuti, e s' indicano i motivi che hanno fatto sospendere il trasporto di uno o più fra quelli che vi sono descritti.

Art. 221. Nel caso di evasione d'un imputato o condannato depositato nelle carceri, o in altro locale di detenzione, il comandante del picchetto, appena ricevuto l'avviso, deve farlo ricercare ed inseguire, e recarsi sulla faccia del luogo da dove è evaso per conoscere se vi è stata connivenza, ovvero mancanza di sorveglianza per parte dei custodi. Egli redige

il processo verbale delle sue ricerche, e l'invia subito con qualunque carta che vi abbia relazione al governatore locale.

Art. 222. Resta espressamente proibito alle guardie di sicurezza di condurre i condannati ai lavori forzati od alla galera senza aver ricevuto in precedenza le tabelle ed altri documenti che sono necessari, e senza essersi assicurate che ogni condannato abbia i suoi effetti di vestiario ed i piccoli equipaggi stabiliti dai regolamenti, il dettaglio dei quali deve trovarsi scritto nel foglio di rotta di ciascun individuo.

Art. 223. Le guardie metteranno la più grande attenzione affinchè niente sia deteriorato, nè distratta alcuna parte di tali effetti per opera dei condannati durante il viaggio, e specialmente nei luoghi di soggiorno. Se esse si accorgono che nell'uscire dalle prigioni il condannato manca di qualche oggetto, ne faranno processo verbale, che deve essere sottoscritto anche dal carceriere. Questo processo verbale verrà unito all'ordine di condotta dei condannati per servire a discarico della scorta.

Art. 224. Nel caso in cui qualcuno dei

detenuti confidati ad una medesima scorta e avente la medesima direzione riuscisse ad evadere, quelli che restano sono condotti al loro destino con le carte che li riguardano. Le carte poi di coloro che sono riusciti a fuggire insieme al processo verbale d'evasione sono subito rimesse all'autorità governativa locale, da cui secondo la natura e le circostanze dell' avvenimento si prendono le opportune informazioni per giungere a conoscere se vi fu connivenza o soltanto negligenza per parte delle guardie. In qualunque modo il governatore, anche col mezzo di circolari, ordina il nuovo arresto dei fuggitivi, e ne dà subito parte al Preside della provincia, il quale ne rende inteso il Ministro dell' interno e di polizia.

Art. 225. Il caporale del picchetto che ha somministrato la scorta per la traduzione dei carcerati fa rilievo sul suo registro giornale dell'evasioni che ebbero luogo, e dei nomi delle guardie che erano incaricate della condotta.

Art. 226. Le guardie di sicurezza che saranno convinte d'aver ricevuto per qualsivoglia titolo del denaro o degl' effetti dagl'imputati e condannati, la traduzione dei qua-

li era loro confidata, saranno espulse senza pregiudizio delle pene che possono esser pronunziate contro di loro dal tribunale competente.

Art. 227. Le guardie stesse sono obbligate ad invigilare che i carcerati da loro condotti per corrispondenza, nel porsi in viaggio, e durante questo, abbiano dai fornitori quanto loro spetta a forma dei capitolati, e nel caso di contravvenzione ne preverranno le autorità locali per le immediate provvidenze.

Art. 228. Allorquando un convoglio di armi, di polveri e di munizioni di guerra marciasse sotto la scorta delle guardie di sicurezza, e che dovesse fermarsi entro una Comune, se questo convoglio non ha i soldati di artiglieria, o altra truppa di linea cui sia affidato, il comandante della scorta delle guardie di sicurezza prende i concerti coll' autorità locale per far porre il convoglio stesso in luogo lontano da ogni pericolo, e si mette colla sua forza in sicurezza del medesimo fino al momento della partenza. Il caporale del picchetto è obbligato ad assicu-

rarsi in persona, durante la notte, che questo servigio sia fatto con ogni esattezza.

Le guardie incaricate di detta scorta non possono lasciare le vetture affidate alla loro custodia senz'esserne state rilevate. Le medesime precauzioni saranno prese durante il viaggio anche nelle strade.

Art. 229. Si ordina espressamente alle guardie nelle loro girate, perlustrazioni, e pattuglie di portare la più grande attenzione sù tutto ciò che può nuocere alla salubrità onde prevenire per quanto è possibile le malattie contagiose e l'epizotie.

Le guardie stesse sono obbligate a questo effetto di sorvegliare all'esecuzione delle misure di polizia prescritte dai regolamenti sanitari, e di rimettere all'autorità competente i processi verbali di contravvenzione, affinchè le processure siano compilate, come di diritto, contro i delinquenti.

Art. 230. Allorquando trovassero degli animali morti sulle strade e nei vicini campi, col mezzo degli affittuari, o coloni, o inservienti alla possessione, li faranno sotterrare senza ritardo, ed in caso di rifiuto ne preverranno le autorità locali onde possano

provvedere. Se non è adottata alcuna misura i caporali dei picchetti ne scriveranno direttamente all'autorità superiore.

Art. 231. Ogni giorno le armi debbono essere visitate e pulite. Esse avranno un numero progressivo, e l'individuo a cui si consegnano ne farà la ricevuta indicando anche il detto numero.

Le guardie non possono fra loro cambiarsi le armi, affinchè nel caso di perdita o di abuso delle medesime, si possa conoscere dalle autorità a chi erano state affidate, ed identificare più facilmente la persona responsabile.

Art. 232. Per lo stesso scopo, nelle fodere degli effetti di vestiario, e così nella parte interna dei coreami, e della giberna, e al di dentro del cappello si apporrà il numero progressivo, di cui nel precedente articolo, ed inoltre vi dovrà essere scritto di carattere bene visibile del caporale di picchetto il cognome e nome della guardia che ne deve rispondere.

Art. 233. Uno dei principali doveri delle guardie essendo quello di vegliare alla sicurezza individuale, esse devono assistere qua-

lunque persona che reclama il loro soccorso in un momento di pericolo e molto più le autorità ecclesiastiche, e civili. Chiunque pertanto non adempisse a quest' obbligo, quando ne abbia la possibilità, verrà punito dal superiore.

Art. 334. A forma dell'art. 171 §. 4 allorquando i comandanti dei picchetti sapranno, o saranno avvertiti che un incendio si è manifestato in un luogo situato nel territorio confidato alla loro sorveglianza, saranno obbligati di recarvicisi all'istante, e con tutta diligenza colle guardie del loro picchetto per eseguire quanto siegue:

Il caporale delle guardie arrivato sul luogo comincerà prima di tutto a distribuire le guardie in modo che possano impedire il furto, e la dispersione degli effetti e dei mobili, che fosse necessario rimuovere dalla casa incendiata. Non dovranno far introdurre nella medesima, nei granai, nelle cantine, scuderie, ed altri locali, che le persone della casa suddetta, o'di loro fiducia, ed i lavoranti a bella posta chiamati per estinguere il fuoco.

Le guardie s'informeranno dal proprietario, o vicini, della causa che ha prodotto

l'incendio, e pratticheranno le più esatte indagini per assicurarsi se ciò sia accaduto o per dolo, o per colpa, o per caso fortuito.

Se le dichiarazioni incolpano del delitto d'incendio qualche particolare, e se questi fosse sul luogo, il comandante del picchetto si assicurerà della sua persona, ed attenderà l'arrivo del giusdicente, al quale ne farà pronto rapporto, e da cui dipende di adottare quelle misure che crederà opportune.

Le guardie che si saranno portate sul luogo dove l'incendio si sarà manifestato non rientreranno alla loro residenza fintantochè il fuoco non sia totalmente estinto, e se non siansi assicurate che la loro presenza non è più necessaria per la conservazione delle proprietà, pel mantenimento della pubblica tranquillità, e per l'arresto dei delinquenti.

Nelle città ove esiste il corpo dei vigili, questo dev'esserne subito avvertito onde possa accorrere colle macchine ed attrezzi. Al loro arrivo i vigili assumono la direzione delle operazioni relative all' istituto, le quali dovranno essere secondate e sussidiate dalle guardie di sicurezza per quanto lo permet-

tano la loro forza, e l'obbligo di tutelare il buon'ordine e le proprietà.

Art. 235. Allorquando i picchetti delle guardie assisteranno alle fiere ed ai mercati, come all'Art. 171 §. 14 non si ritireranno dai medesimi se non dopo essere intieramente finiti, e ritorneranno alle loro rispettive residenze assai lentamente acciò possano osservare i passeggeri, proteggere i viaggiatori, ed impedire le risse che spesso hanno luogo dopo tali riunioni.

Art. 236. Se le guardie trovassero qualcuno in pericolo di vita, sia per disgrazia, sia per motivo delittuoso, sarà loro cura che gli vengano apprestati al più presto possibile i soccorsi della nostra s. Religione, e dell'arte salutare provvedendo all'uopo anche con apposita spedizione.

Art. 237. Nelle città e comuni non potrà farsi la perquisizione nella casa di persone oneste sul supposto che vi sia rifuggiato qualche colpevole, senza un mandato speciale di perquisizione rilasciato dall'autorità governativa locale, ed essendovi fondati indizii, il capo della forza potrà subito richiederlo. Intanto si guarderà a vista la detta casa onde impe-

dire l'evasione fino all'arrivo dell'ordine necessario a forma dell'articolo 173.

Art. 238. Tutti i processi verbali dei quali tratta specialmente l'articolo 171 saranno trasmessi nel corso delle 24 ore, e mai più tardi, dopo l'esecuzione dell'atto o dell'operazione, o dopo la notizia avuta d'un avvenimento, o di una scoperta fatta, al governatore o giusdicente locale da cui il picchetto dipende, ed il cancelliere o giusdicente stesso ne farà la ricevuta a discarico della forza, onde in ogni tempo possa conoscersi se vi sia stato ritardo nella trasmissione per parte della forza stessa. Nei casi urgenti dovrà subito eseguirsi la prescritta trasmissione.

Art. 239. I caporali dei picchetti i quali abbiano fatto il rapporto o processo verbale di un avvenimento, o di un arresto, nel caso di operazioni successive che vi abbiano relazione, nel redigere gli analoghi nuovi dovuti rapporti dovranno sempre richiamare le date dei precedenti.

Art. 240. Per la regolarità del processo verbale e dell'atto, il capo ch'eseguisce l'arresto di un individuo richiederà a questo il suo nome, cognome, sopranome se ne ha, il

nome del padre vivo, o morto, la patria, e il domicilio, restando vietato d'interpellarlo sul delitto di cui è imputato, e sulle circostanze relative al medesimo, essendo ciò riservato al solo ministero inquirente. Se nel momento dell'arresto gli si ritrovano armi, ed effetti presunti delittuosi si mostreranno al medesimo, ed ai due testimonii che debbono esser presenti all'atto, e dai quali dovranno in seguito riconoscersi : si descriverà con precisione la qualità, quantità, e stato di dette armi ed oggetti rinvenuti, il luogo ed il tempo, somministrando nel medesimo processo verbale ogni notizia o schiarimento che possa interessare alla punitiva giustizia. Compilato il suddetto verbale, chi ha eseguito l'arresto, ne darà lettura a chiara ed intelligibile voce tanto ai due testimonii, quanto all'arrestato medesimo, invitando tutti a sottoscriverlo. In caso di rifiuto o d'impotenza nello scrivere, se ne farà espressa menzione. Per rinvenire poi facilmente i testimonii adoperati all'atto si dovrà notare il loro nome, cognome, padre, patria, esercizio, ed abitazione, e nel caso in cui non abbiano domicilio fisso, dovranno indicare il luogo ove siano reperibili.

ovvero una persona che abbia di loro conoscenza. Il processo verbale si chiude colla firma del capo della forza.

Se per una operazione impreveduta non possano trovarsi sul luogo, o aversi senza grave difficoltà due testimonii estranei alla forza, in mancanza di essi, o di uno di loro, suppliranno gl'individui della forza medesima all'involontaria deficienza dei testimonii.

Art. 241. Le armi e gli oggetti rinvenuti si chiudono e suggellano in un involto o recipiente, e qualora non si possa, vi si adatta una lista di carta o di tela munita di sigillo in modo da non poter essere alterati. I testimonii si firmano sull'involto suggellato o sopra i quadrati di carta a cui furono apposti i suggelli. Lo stromento che ha servito all'impressione dei suggelli stessi viene consegnato ad uno dei testimonii con ingiunzione di conservarlo per esibirlo ad ogni richiesta della giustizia.

Art. 242. Se gli oggetti da prendersi non possono essere trasportati, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, ed appone alla porta, o porte d'ingresso le biffe in legno

cautelate con liste soprapposte di carta, e con sigilli, usando, riguardo all' istrumento d'impressione, la cautela di cui si fece parola nel precedente articolo.

Se il locale non può chiudersi, si lascia a custodia del medesimo una o due guardie finchè l'autorità competente non abbia adottate le provvidenze opportune a forma di legge.

Art. 243. Le norme d'aversi presenti nelle perquisizioni domiciliari sono le seguenti.

Il capo della forza assunti due testimonii estranei alla medesima si recherà alla casa, o al locale da perquisirsi, e fattone chiamare il padrone od altro che in vece di lui ivi si trovi, gli presenterà una copia autentica del decreto di perquisizione, invitandolo in pari tempo ad esibire l'oggetto ricercato dalla giustizia, o a permettere che si facciano le dovute prattiche per ritrovare armi, corpi di delitto, prove etc. Nel caso che il padrone del locale o chi per esso non si presti all' esibizione dell'oggetto, od altro ricercato dalla giustizia, le guardie procederanno alla perquisizione, compiendo l'atto secondo l'istruzione ricevuta. Gli effetti ritro-

vati si cauteleranno nel modo stabilito negli articoli precedenti, alla continua presenza dei due testimonii, e si redigerà il processo verbale a forma dell'articolo 240, quantunque la perquisizione fosse riuscita inutile alle viste della giustizia. Il capo della casa perquisita, o chi ne fa le veci sarà sempre invitato a firmarsi. Se si ricusa si fa annotazione del motivo di rifiuto.

Nel pratticarsi le perquisizioni domiciliari si adoprerà tutta l'avvedutezza perchè nulla venga trafugato, o si occulti alle ricerche, ma si useranno tutti quei riguardi di convenienza, che sono compatibili colla esecuzione dell'atto. È vietato ogni minimo uso di violenza, tranne il caso di positiva necessità indotta da una incontrata opposizione.

È obbligo del capo delle guardie di non trascurare nelle perquisizioni l'apprensione, e la legale assicurazione di quegli oggetti che potrebbero servire alla discolpa ed esonerazione dell'imputato.

Art. 244. Nell'invenzione dei cadaveri sulle strade o nelle campagne, o ritirati dall'acqua, o gettati dal mare sulla riva, per prima misura le guardie si porranno in custo-

dia del cadavere, e se al loro arrivo, o durante la custodia stessa troveranno qualche traccia di delitto, come per esempio di armi insanguinate o di altri istromenti che possono dare indizio di aver servito a commettere il delitto, li assicureranno ed impediranno che chicchesia li tocchi, o li muova dal luogo fintantochè non arrivi il giusdicente a cui spetta di assumere gli atti opportuni. Stando così in attenzione del medesimo le guardie potranno intanto raccogliere quelle notizie che potessero essere somministrate dai parenti, amici , o vicini , o altri che siano in caso di fornire loro delle prove, contrassegni, o indizii sul delitto, suo autore, e complice onde averne ragione nel processo verbale.

In quanto poi ai cadaveri gettati dal mare sulla riva, le guardie per eseguire le leggi sanitarie si asterranno di toccare anche i loro indumenti ed effetti, e lo impediranno eziandio agli altri.

Art. 245. I caporali di ogni picchetto dovranno tenere i registri o le note :

degli ordini e circolari relative agli arresti da eseguirsi,

degli arresti fatti dal picchetto sia per

ufficio, sia per mandato di giudice, e di altre autorità,

delle persone pregiudicate o sospette in materie politiche, compresi gli amnistiati,

dei vagabondi e proclivi al delitto, dei precettati, e delle persone soggette a sorveglianza per ordine della polizia, o per decreto dei tribunali,

degli osti di campagna,

di tutti i guardiani delle tenute, e poderi compresi nel loro distretto, e delle guardie campestri comunali,

delle circolari che si emanano dalle direzioni di polizia e tribunali per la ricupera degli animali derubati, e di qualunque oggetto furtivo,

del servigio giornaliero ordinario, straordinario, e sussidiario reso dal picchetto indicandone gli individui,

delle mancanze e punizioni delle guardie,

delle ritenzioni fatte ai detenuti, o ai malati, o a quei in permesso a forma di massima,

degli ordini diversi ed istruzioni che emanano dai superiori,

delle stampe che le autorità rimettono

ad ogni picchetto onde le guardie ne abbiano conoscenza, ed invigilino alla loro esecuzione per quella parte che può riguardare la forza politica,

degli effetti del casermaggio.

Relativamente al registro delle guardie campestri e comunali che sono sotto la sorveglianza della forza politica per evitare le vessazioni e prevenire le concussioni, il caporale dovrà notare nel medesimo il loro cognome, nome, sopranome se ne hanno, l'età, la patria, i connotati personali, i pregiudizi, il salario, la famiglia se l'abbiano, non meno che il casale o capanna ove stanno per far loro giungere alla circostanza qualche avviso o chiamata.

Tali note, registri, o altro che fossero riconosciuti utili, ovvero ordinati dalla superiorità, non meno che quelli relativi all'amministrazione o contabilità, verranno mensilmente esibiti al governatore onde possa invigilare alla loro regolare tenuta, ed apporvi il suo *visto*, ed alla persona che sarà destinata dal Ministro della polizia ad ispezionare annualmente i picchetti di cui nell'articolo 252.

TITOLO XV.

Dei principii da osservarsi dalle guardie nelle loro funzioni.

—

Art. 246. Le guardie di sicurezza verranno istruite dai respettivi caporali, che le loro operazioni non conseguirebbero il bramato effetto e potrebbero riuscire talvolta dannose laddove si allontanassero dai seguenti principii all'osservanza dei quali saranno richiamate.

La fiducia che hanno bisogno d'ispirare per tutto, è uno dei mezzi più efficaci a rimuovere gli ostacoli che possono incontrare.

La prudenza, la moderazione, l'onestà del loro portamento, ed un contegno dignitoso ma urbano mitigheranno quel rigore ch'è necessario alle loro funzioni.

La sorveglianza che esercitano non deve passare in una inquisizione sottile e cavillosa.

Adempiendo con imparzialità al loro ufficio contribuiranno a far amare il governo, ed a far piacere le leggi, al sostegno delle quali esse concorrono. In tal guisa esse potranno prevenire il malcontento e le que-

rele le quali adombrerebbero quella considerazione che fa parte della loro forza morale.

La severità che è inerente ad una parte delle funzioni delle guardie deve farsi distinguere dalla violenza la quale è sempre un grave demerito.

Le guardie sono armate per prevenire le resistenze, e non per colpire, eccettuato il caso di evidentissima necessità, e di personale difesa.

Una guardia impetuosa e violenta è sempre in pericolo di farsi colpevole, e corrompe quel bene stesso al quale coopera.

La inflessibilità nei doveri, e la vigilanza in tutte le occasioni sono essenziali qualità che debbono concorrere nelle guardie.

Nelle circostanze non frequenti in cui sono costrette a vincere colle armi la resistenza, appartiene alle guardie il temperare colla pazienza, colla moderazione, e con una certa longanimità la rigidezza dell'ufficio che eseguiscono.

Esse devono considerare che le persone che arrestano imputate di un delitto debbono esser tradotte innanzi alle autorità com-

petenti, alle quali ne appartiene il giudizio. Quindi non spetta ad esse di adottare alcuna misura coercitiva, limitandosi i loro diritti a contenerle e ad impedire che fuggano, e che commettano alcun male.

Tutti i cattivi trattamenti usati ad un arrestato, e con più forte ragione ad uno ch'è momentaneamente fermato non per altro che per verificare le sue carte, tutte le vessazioni, tutti gli arresti inutili, e molto più gli arbitrari sono espressamente vietati, poichè mentre compromettono gl' individui che se ne rendono responsabili e li sottopongono a pena, recano anche macchia alla considerazione della forza armata.

Le guardie nella stessa esecuzione degli ordini ricevuti devono rammentarsi continuamente che sono istituite per la repressione dei delitti, dei perturbatori dell'ordine pubblico, e dei nemici del governo, e non per indisporre in qualunque modo i cittadini e gli abitanti tranquilli.

Non sono finalmente bene adempiti tutti i loro doveri, se non procurano di meritarsi la pubblica opinione de' buoni.

TITOLO XVI.

Dei rapporti dei caporali dei picchetti colle autorità giudiziarie, amministrative e militari.

—

Art. 247. I caporali dei picchetti sono in corrispondenza col Preside della provincia, col proprio sergente, col presidente del tribunale civile e criminale, coll' autorità ecclesiastica della diocesi in cui resta compreso il picchetto, e con quella municipale del luogo per le sole materie relative alle respettive incombenze di officio.

Art. 248. Tengono corrispondenza anche cogli ufficiali e sotto ufficiali dei veliti delle confinanti giurisdizioni territoriali colle regole stabilite negli articoli 189 e 190.

Art. 249. Qualunque requisitoria fatta ai caporali ed al sergente da altra autorità o sopra oggetti nei quali essi non possono direttamente corrispondere, è presentata al governatore locale, e nel capoluogo della provincia al Preside da cui dipende il deposito, ed ai medesimi incombe di evaderla.

Art. 250. I caporali dei picchetti di una provincia corrispondono fra loro sempre in

materie relative all'esecuzione del servigio, e vicendevolmente si communicano le notizie che ai medesimi possono essere utili.

TITOLO XVII.

Dell' ordine interno.

—

Art. 251. Dopo essere stato fissato il numero delle guardie necessarie per ogni provincia non sarà in facoltà dei Presidi di aumentarlo senza l'espressa precedente annuenza del Ministro dell' interno, ed in caso di eccedenza, la spesa degli accresciuti non potrà essere approvata e sanzionata nei conti consuntivi, se prima non consti con precisione e con documenti di tale approvazione.

I Contabili di ogni provincia incaricati per dovere d'ufficio a sindacare i conti, ed a tutelare, per quanto da loro dipende, l'economia e la regolarità delle spese, i quali contravvenissero a questo articolo, saranno tenuti del proprio a rimborsare l'erario della spesa non autorizzata dal Ministro dell'interno per l'aumento delle guardie.

Art. 252. In ogni anno il Ministro dell'in-

terno deputerà una o più persone abili di sua fiducia a fare l'ispezione dei picchetti delle guardie di sicurezza pubblica tanto per il personale che per la disciplina, vestiario, armamento, buffetteria, casermaggio, e loro tenuta. Così pure s'informerà della condotta di ogni guardia, delle punizioni sofferte, del numero delle teste effettivamente esistente nel decorso dell'anno, dei diminuiti, e dei nuovi arruolati secondo le respettive epoche, dei permessi di assenza accordati, e per quale tempo; dei motivi, e con quali condizioni vennero concessi, e di tutt'altro che possa corrispondere alle viste governative ed economiche.

Esaminerà eziandio la contabilità per conoscere se vi siano state delle spese superflue o non autorizzate, e prenderà dal contabile della provincia tutte le notizie che crederà opportune per corrispondere alla sua importante missione.

La medesima persona deputata farà i suoi rilievi in iscritto al Preside della provincia ed al contabile, e contemporaneamente invierà il suo rapporto veridico ed esatto al Ministro dell'interno.

Art. 253. I Presidi delle provincie quando per le loro ordinarie o straordinarie funzioni accedono nelle Comuni, non ometteranno di visitare le caserme, e d'ispezionare il personale, lo stato delle armi, e delle munizioni, e gli effetti delle medesime, non meno che i registri e le altre carte di ufficio del caporale, adottando tutte quelle misure, e provvidenze che sono in loro potere, ovvero le provocheranno dal Ministro dell'interno.

Art. 254. È sempre in facoltà del governatore d'ispezionare la caserma del picchetto da lui dipendente, oltre la visita mensile di cui nell'articolo 130 e nella circostanza in cui per dovere del suo officio accede nei Comuni compresi nella propria giurisdizione, ove esiste un picchetto, dovrà eseguirvi l'ispezione. Dei rilievi che avranno luogo ne darà parte al Preside della provincia, senza ritardare l'adozione delle provvidenze che sono in suo potere.

Art. 255. I Presidi delle provincie non possono assegnare ad un picchetto una stazione diversa da quella stabilita nel primo impianto, senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno a cui dovranno giustificare o la

necessità o la maggiore utilità del proposto cambiamento.

Art. 256. Non sarà permesso ai Presidi delle provincie di distrarre per qualsivoglia motivo o lavoro le guardie di sicurezza dal loro istituto, volendo il Governo che completo e corrispondente sia sempre il numero delle medesime in ogni picchetto, compreso quello del deposito, per soddisfare allo scopo di tutelare la pubblica e privata sicurezza, e di corrispondere ai bisogni della polizia o dei tribunali nella periferia territoriale che viene loro affidata.

Art. 257. Per lo stesso motivo è vietato espressamente ai Governatori locali di ritenere presso di loro come piantoni, o come ordinanze, o come scrittori, le guardie di sicurezza.

Art. 258. Sarà soltanto scelto dal Preside un comune per dedicarlo ai lavori di contabilità delle guardie in aiuto e sotto la dipendenza del contabile della provincia, dopo che da questo sarà riconosciuto abile, ed altro simile ne sarà dato al sergente per collaboratore nel suo ufficio. Queste due guardie, che faranno parte del deposito, in correspet-

tività di tal servigio saranno esenti da quello proprio e comune a tutte le altre.

Art. 259. I Governatori sotto qualunque pretesto non potranno distaccare le guardie per le spedizioni e corrispondenza fra loro, o colle altre autorità, se non in caso di urgentissimo bisogno, e dovranno dare in iscritto tal ordine al caporale del picchetto onde questo possa giustificare presso il Preside o chi per lui, la spedizione dell'individuo.

Art. 260. Il picchetto di deposito esistente nel capoluogo di provincia sarà a libera disposizione del Preside, il quale ha la piena facoltà di farne uso ove, e come i bisogni o le circostanze particolari lo esigano.

Art. 261. I Presidi delle provincie ed i loro rappresentanti determineranno il servigio che da ciascun picchetto dovrà ordinariamente prestarsi in relazione alla forza da cui sarà composto.

La tabella di questo servigio starà affissa nelle caserme a comune istruzione e regola delle guardie.

Art. 262. La distribuzione del servigio spetta ai caporali dei singoli picchetti.

Art. 263. I caporali ed i comuni alloggia-

no nelle caserme, e non possono abbandonarle che per oggetti di servigio.

Meno il caso in cui le circostanze esigano d'impiegare la forza di tutto il picchetto, una guardia resta sempre in custodia della caserma.

Art. 264. I caporali, e le guardie sono obbligate di rientrare in caserma alle nove pomeridiane della sera nella stagione d'inverno, ed alle undici nella estate se non ne sono impedite dal servigio comandato.

Art. 265. Le guardie non possono assentarsi dalla caserma senza prevenirne il caporale del picchetto, e senza dirgli dove si recano, affinchè esso possa farle trovare nel caso di bisogno. È inoltre ingiunto alle medesime di essere costantemente in buona tenuta.

Art. 266. È vietato alle guardie di sicurezza d'indossare il vestiario alla borghese, ma se in qualche caso particolare si troverà espediente, dovrà ottenersene il permesso dal Preside della provincia.

Art. 267. In un picchetto non potranno esservi guardie attinenti o parenti fra loro,

ed alla evenienza del caso saranno divise in differenti picchetti.

Art. 268. I caporali sorvegliano all'interno delle caserme, hanno cura che siano nel migliore stato di proprietà e decenza, ed impediscono che vi siano commesse delle degradazioni.

Art. 269. I medesimi caporali invigileranno scrupolosamente alla conservazione della salute dei loro dipendenti, ed a questo interessante fine porranno in opera ogni premura atta a conseguire lo scopo, e si atterranno ai precetti di polizia medica che verranno in proposito diramati. Sarà inoltre loro cura di far visitare con esattezza periodicamente al primo ed al quindici di ogni mese, e straordinariamente in ogni caso di bisogno, dal medico e chirurgo condotto del luogo le guardie, e di ritirarne il certificato indicante lo stato sanitario individuale che rimetteranno al sergente. Per qualunque indisposizione fisica o malattia che sopravvenga ad una guardia, i caporali procureranno che si accorra subito coi rimedii salutari dell'arte, e ne daranno rapporto al sergente trasmettendogli

la fede del professore sanitario da cui dovrà indicarsi la precisa qualità della malattia.

Art. 270. Nell'invigilare alla nettezza personale, all'uniformità del vestiario, all'abbigliamento e decente portamento delle guardie, i caporali non permetteranno a queste di tenere barba e mustacchi, lo che resta pure vietato ai caporali stessi, ed ai sergenti.

Art. 271. Ogni caporale di picchetto, compreso il deposito, oltre le frequenti ispezioni del vestiario, armamento, equipaggio, biancheria, e calzatura degli immediati suoi dipendenti, dovrà esaminare ogni articolo colla massima diligenza al finir d'ogni mese, e di qualunque cosa trovata mal ridotta, inservibile, deteriorata o mancante, ne farà esatto rapporto al sergente, che per mezzo del contabile giungerà al Preside della provincia per le analoghe provvidenze.

Art. 272. I graduati e le guardie di sicurezza non possono ammogliarsi senz'averne in precedenza ottenuto il permesso dal Preside della provincia, approvato dal Ministro dell'interno.

La domanda deve passare per la dovuta trafila onde i superiori possano farvi le opportune avvertenze.

Il supplicante deve unire alla domanda: 1. un certificato di buoni costumi della futura sua consorte, indicando se è nubile o vedova: 2. un attestato, per quanto è possibile di notorietà, il quale indichi in una maniera esplicita l'ammontare della dote promessa.

Il supplicante stesso non potrà ottenere il permesso d'ammogliarsi se la sua massa del mese di soldo non sarà al completo.

Art. 273. In caso che il matrimonio venisse celebrato senza l'autorizzazione di cui nel precedente articolo, il Ministro dell'interno decreterà la dimissione dell'individuo che lo contrasse.

Art. 274. I caporali di picchetto devono scrupolosamente invigilare affinchè i loro subalterni non facciano delle spese le quali gli obblighino a contrarre dei debiti, e specialmente colle persone che sono nella giurisdizione, e procureranno che vengano puntualmente soddisfatti quelli che somministrano alle guardie generi e cibarie per il loro vitto.

Nel caso in cui una guardia sia sottoposta ai mandati dei Giudici civili per debiti, il caporale del picchetto ne renderà avver-

tito il Governatore e questi ne farà inteso il Preside della provincia.

Art. 275. Siccome le funzioni delle guardie di sicurezza sono essenzialmente politiche, così tanto di giorno che di notte potranno esse uscire da qualunque luogo murato, e che fosse guardato dalle truppe di linea alle porte, senza bisogno di particolare permesso del comando della piazza, o di qualunque altro comandante militare. Potranno bensì in tempo di notte i capi posti delle porte dimandare il nome e cognome del capo delle guardie, o delle guardie isolate che transitano la porta, senza impedire o ritardar loro l'uscita, onde poter segnare il nome e cognome delle medesime nei rapporti che trasmettono alla piazza.

In quelle ore della notte nelle quali sono chiuse le porte di talune città o piazze, verranno aperte dal capo-posto al distaccamento o sezione delle guardie di sicurezza che per oggetti di servigio ritornano in città.

Nel caso in cui le chiavi delle porte di una piazza in tempo di notte si ritenessero presso il comandante superiore, e le guardie per un urgente servigio dovessero uscirne,

il caporale del picchetto ne farà la domanda in iscritto al comandante stesso, il quale non potrà ricusarsi di accordare tal permesso, e nel caso di ricusa, ne sarà responsabile.

Art. 276. I cursori ed altri ufficiali di giustizia nei luoghi ove si ritrovano tanto le brigate dei veliti, quanto i picchetti delle guardie di sicurezza, possono servirsi o degli uni o delle altre per la custodia degli animali, del frutto pendente, derrate ec. Gli emolumenti però stabiliti dalla legge che competeranno alle guardie, saranno pagati non all'individuo, ma al caporale del picchetto, che somministra la forza per la custodia, ritirandone la ricevuta.

Art. 277. È vietato espressamente l'interpellare o entrare in colloquio cogli arrestati sulle materie che abbiano relazione al delitto imputato, di accettare dai medesimi, e dai loro parenti ed amici qualunque regalo sotto qualsivoglia pretesto, e di dare lusinga d'impunità o di minorazione di pena per ottenere da un arrestato l'indicazione di altri colpevoli, e laddove agl'inquisiti si desse tale arbitraria promessa o lusinga, non sarà

mai valutata ed attesa dai Tribunali, e Giudici competenti.

Art. 278. È del pari proibito di far osservare le persone arrestate, i loro effetti, armi ed altro alle persone offese o ai testimoni, e così pure di manifestare a chiunque le particolarità e specialità di un delitto, e di ciò che ha relazione al medesimo ed agli imputati, dovendo tali notizie darsi alle sole autorità competenti, e mantenere nelle materie relative ai Tribunali ed alla Polizia il più scrupoloso segreto. Così pure rimane vietato alle guardie di far cambiare agli arrestati gl'indumenti, di radersi la barba, o di tagliarsi i capelli, prima che vengano depositati nel carcere, ed esaminati dal giudice.

Art. 279. Nel caso di malattia, o ferimento di qualche arrestato, laddove non possa subito trasportarsi nel carcere comune per esser collocato e curato nell' infermeria, il capo delle guardie farà chiamare il medico o chirurgo locale per i soccorsi dell'arte salutare che non ammettono dilazione, e se fosse in pericolo di vita sarà sua cura che gli vengano somministrati i ssmi Sagramenti.

Art. 280. È vietato ai comuni e gradua-

tì delle guardie di sicurezza di rilasciare il salva condotto (che sarebbe sempre di niun effetto) ad un imputato contumace, essendo ciò riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente nei casi e colle cautele stabilite dal regolamento di procedura. Del pari resta loro proibito ad autorizzare chiunque a portare il fucile ed altre armi quantunque vetite alla sola delazione.

Art. 281. Le guardie di sicurezza, compresi i graduati, giungendo o per servizio, o per affari particolari o per permesso ottenuto, al capoluogo, o ad un Comune fuori della provincia di cui fanno parte, si presenteranno subito all'autorità governativa locale, ed in mancanza di questa alla municipale per sottoporre alle consuete verifiche il loro foglio di via.

Art, 282. Niuno degli individui che fa parte delle guardie potrà tenere osterie, bigliardi, ridotti, o botteghe. Le mogli, sulla condotta delle quali i proprii mariti dovranno invigilare, non potranno neppur esse tenere le suddette botteghe e spacci nella giurisdizione territoriale del picchetto cui appartiene il proprio marito.

Art. 283. I sergenti, caporali, e comuni non potranno prendere doni, gratificazioni, mancie, o compensi dai particolari anche sotto l'aspetto di retribuzioni per servigio utile ai medesimi reso.

Art. 284. Tutti i caporali nei casi in cui debbano lasciare temporaneamente, o definitivamente il comando del picchetto, prima di partire dalla residenza saranno tenuti a fare la consegna, mediante esatto inventario, al successore dei registri in regola, delle stampe, carte ed altro di pertinenza dell'officio, non meno che di tutto ciò che è relativo alla caserma ed effetti di questa. Consegneranno eziandio i particolari portafogli risguardanti le notizie politiche e segrete del loro circondario, e nel suddetto inventario dovrà farsene soltanto una generica menzione. Potrà però il consegnante ritirare a proprio discarico dal consegnatario la ricevuta dettagliata. Ogni difetto, mancanza, o deterioramento ritrovato nella consegna dovrà essere notato, e se si occulterà dal consegnatario, a carico di questo ne sarà la responsabilità anche rapporto all'indennità dei danni.

Lo stesso dovrà pratticarsi quanto al

sergente pel proprio officio, e pel magazzeno a lui affidato, con tutte quelle altre cautele che sulla proposta del contabile prescriverà il Preside della provincia.

Art. 285. Allorquando una guardia è ammessa a prestare il giuramento, o è chiamata all'esame in qualità d'incolpante o di testimonio avanti i giudici e tribunali competenti, dovrà essere in uniforme, ma gli corre l'obbligo di depositare la sciabla.

TITOLO XVIII.

Della fedeltà e segretezza.

Art. 286. Generalmente le operazioni delle guardie di sicurezza, ma specialmente quelle che riguardano il servigio, gli ordini di arresto, le consegne, la sorveglianza delle persone, e la sorpresa dei delinquenti sono commesse alla segretezza e fedeltà di chi n'è incaricato. Chiunque pertanto svela il segreto prima della prescritta esecuzione, è reo di prevaricazione.

Art. 287. Si rende reo dell'istesso delitto chiunque sarà convinto di aver usato nella ese-

cuzione di qualche arresto, finzione, o connivenza, o malizia per non fare carcerare l'imputato.

Art. 288. Osserveranno le guardie con qualsivoglia autorità, il più scrupoloso segreto degli ordini ed istruzioni riservate che direttamente loro pervengono per parte del Preside della provincia o del Ministro di polizia.

Art. 289. I caporali di picchetto debbono usare la massima riservatezza anche coi loro dipendenti ed essere assai circospetti e cauti nel comunicare loro o senza bisogno, o prima del tempo gli ordini ricevuti.

Art. 290. I caporali terranno chiusi sotto chiave i registri più interessanti, e le carte riservate onde niuno dei subalterni sia in grado di leggerle e di conoscere ciò che non deve sapere.

TITOLO XIX.

Della esatta e veridica redazione dei rapporti, e processi verbali.

Art. 291. I rapporti delle guardie di sicurezza aprono spesso l'inquisizione criminale

a carico di qualche individuo. Il processo verbale che si redige nell'atto del suo arresto può divenir base di nuova inquisizione per diverso titolo. Somministrandosi degl'indizi di reità, ed indicandosi delle prove, tutto in seguito deve verificarsi con la compilazione degli atti. Si esige pertanto e s'inculca che vi sia la concisione, l'esattezza, e la verità.

Il redattore deve limitarsi a riferire la breve istoria del fatto puro e semplice, senza superfluità, facendo ben rimarcare ciò ch'egli ha veduto, e quanto hanno visto gli altri individui della forza, ed i testimonii: e quando questi siano stati assunti ad operazione già inoltrata, dovrà nel rapporto spiegarsi.

Se poi deducesi a notizia un fatto, o una circostanza per altrui relazione, si ha pure l'obbligo di dichiararlo e d'indicare i nomi delle persone che riferiscono.

Presentandosi a discarico dell'imputato delle circostanze, o dei testimonii, è un dovere di farne nel rapporto menzione.

Nelle riferte d'officio non debbono sentirsi gl'impulsi di personalità o di prevenzione. Neppure deve aversi in mira di fare ap-

prendere alla superiorità che siasi reso un gran servigio per attendere da questa o elogi, o ricompense. Non già dal rapporto, ma dalla successiva formale verificazione a cui esso dà luogo per istabilire il fatto, deve dipendere il giudizio sull'importanza dell'azione.

Chiunque pertanto *con dolo* in un rapporto o processo verbale altererà la verità di un fatto nella parte sostanziale in aggravio di alcuno, verrà processato e giudicato dal tribunale competente.

Che s'egli avrà agito *per colpa*, anche in questo caso sarà sottoposto a misura coercitiva disciplinale.

Tutte le autorità, e specialmente i presidenti dei tribunali, i giudici, e procuratori fiscali invigileranno *per dovere d'officio* all'esatta osservanza di questo articolo.

TITOLO XX.

Dei premi, e di altre ricompense anche onorifiche.

Art. 292. Quegli individui delle guardie di sicurezza che si segnaleranno con una

azione luminosa, importante, e veramente utile al servigio dello Stato, presso l'analogo rapporto del Preside della provincia, e le verificazioni che farà assumere il Ministro dell'interno, potranno ottenere dal governo la medaglia in argento coll'epigrafe » *Benemerenti* ».

Art. 293. Le guardie di sicurezza hanno diritto a conseguire i premi relativi agli arresti ed alle sorprese nelle contravvenzioni colle norme seguenti:

§. 1. Per gli arresti *fatti soltanto d'officio*, qualunque siasi il delitto che n'è cagione, salvi quelli specificati qui appresso, si corrispondono all'arrestante od arrestanti *baiocchi cinquanta*.

§. 2. Per le sorprese dei contravventori alle leggi sulle cacce, il quoto di multa fissato a favore degl' inventori.

§. 3. Per la sorpresa del delatore del fucile da caccia senza licenza, *scudi due*, tolta alla forza qualunque pretesa sull'arma invenzionata.

§. 4. Per l' arresto *d' officio* pei titoli d'omicidi, furti, rapine e delazioni d'armi di qualunque specie vietate, *scudi cinque*.

§. 5. Per l'arresto di detentori d'armi proibite in primo grado, e dei fabbricatori delle medesime *scudi dieci.*

§. 6. Per l'arresto o sorpresa in causa di contrabbandi il premio stabilito nelle ordidinanze, leggi, e regolamenti di finanza, osservate le loro norme.

§. 7. Per l'arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo, se è senz'armi *scudi due*, se è munito di armi militari, o di altre vietate dalle leggi, *scudi tre.*

§. 8. Per l'arresto di ciascun fuggitivo dalla galera, *scudi dieci.*

§. 9. Per l'arresto *d' officio* dei monetari falsi, *scudi cento.*

§. 10. Per l'arresto *d' officio* dei crassatori, *scudi cento.*

Il pagamento dei premi di sopra fissati non potrà aver luogo se non dopochè la sentenza del giudice o tribunale abbia dichiarata la reità dei colpevoli, e pronunciata la corrispondente pena, ed inoltre la sentenza medesima sia in stato eseguibile a termini di legge.

I premi stabiliti nei paragrafi 8 9, e 10 saranno soddisfatti col fondo assegnato

al Ministro di grazia e giustizia dal pubblico erario, il quale ne ha la rivalsa sui delinquenti da escutersi con mano regia. Il pagamento del premio per l'arresto dei disertori, di cui al § 7 dipende dal Ministro delle armi. In tali casi gli arrestanti per mezzo del Preside della provincia dovranno avanzare le respettive istanze alli suddetti Ministri per ottenerne l'effetto.

Degli altri premi da pagarsi dai delinquenti coi loro proprii beni, esclusi quelli della legittima a forma della disposizione di ragione, e quelli soggetti all'ipoteca dotale, quantunque il tesoro pubblico non ne assuma la garanzia, pure a rendere più facile e sollecito alle guardie di sicurezza il modo di conseguirne il pagamento ne farà escutere i debitori col privilegio fiscale. A questo fine si dispone quanto siegue:

I giudici e tribunali nella dispositiva delle sentenze che condannano i rei, aggiungeranno alla rifazione delle spese alimentarie e di procedura anche il pagamento del premio a favore della forza arrestante, quando a questa competa.

Nella successiva sommaria liquidazione

delle spese repetibili dai condannati si avrà a calcolo la partita del premio, e se ne preciserà la somma. I preposti del bollo e registro incaricati delle esazioni di tali spese a forma dell'ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 12 dicembre 1835, e dell'istruzione circolare del dì 30 maggio 1836 cureranno coi soliti metodi privilegiati anche l'incasso dei premi, e del risultato ne daranno conto al Ministro della finanza, il quale alla fine d'ogni trimestre ne renderà istruito il Ministro di polizia facendo fare il deposito a sua disposizione delle somme incassate provenienti dai premi pagati dai condannati pei titoli previsti nei primi sei paragrafi del presente articolo.

Art. 294. Le guardie hanno diritto a compartecipare dei premi, se e quando hanno luogo, per gli arresti ed operazioni eseguite dai veliti, nel caso in cui sussidiariamente vi avessero contribuito facendo parte della forza che ha eseguito l'operazione medesima.

TITOLO XXI.

Della divisione dei premi, ed altri lucri eventuali.

—

Art. 295. Le somme provenienti dagl'introiti eventuali, come sarebbero gli emolumenti spettanti alle guardie poste dai cursori alla custodia degli effetti esecutati per ordine del Giudice, ed altri simili, verranno mensilmente da ogni caporale di picchetto notificate al Preside della provincia, il quale ne fisserà il riparto colle norme stabilite nell'articolo seguente, ed ordinerà al caporale stesso dj farne subito la distribuzione ritirandone la ricevuta da ogni individuo.

Art. 296. I premi e lucri che possono derivare alle guardie di sicurezza saranno divisi nel modo seguente:

A favore del sergente si preleverà la vigesima parte sopra i soli premi.

Tutti gli altri lucri di qualunque specie, non meno che i premi stessi per qualsivoglia titolo, prelevata sul totale altra vigesima a favore del caporale di picchetto, si divideranno fra gl'individui, compreso il ca-

porale medesimo. Quelli però che hanno effettivamente prestato il servigio da cui proviene il lucro, o il premio, hanno diritto al doppio del quoto spettante ai compagni che compartecipano nella divisione.

Art. 297. I prodotti provenienti dai diversi lucri, dai premi, e da ogni altro titolo si verseranno contemporaneamente alla riscossione presso un depositario da proporsi dal caporale dei respettivi picchetti, e da approvarsi dal Preside della provincia.

TITOLO XXII.

Dell' indennità da pagarsi alle guardie di sicurezza dal governo, e dai cittadini.

Art. 298. Nella circostanza straordinaria in cui il Preside della provincia credesse utile di prevalersi delle guardie di sicurezza per far scortare fuori della propria giurisdizione uno o più detenuti, le guardie stesse tanto nell'andata che nel ritorno avranno una indennità proporzionata ai giorni che dovranno impiegare nell'accesso, dimora, e recesso. Il

numero dei giorni necessari sarà fissato dal medesimo Preside.

Art. 299. Tanto in ordine alla sussistenza che alle spese di trasporto dell' imputato si osserveranno quelle istruzioni che a seconda dei casi l'autorità stessa governativa sarà per emettere.

Art. 300. Ogni qualvolta che per ordine del Governo le guardie verranno poste alla custodia di un cittadino, sarà questi obbligato di pagare ad ognuna di esse tre paoli al giorno.

TITOLO XXIII.

Degli onori da rendersi dalle guardie di sicurezza, e delle circostanze del loro intervento agli spettacoli pubblici.

—

Art. 301. Allorquando il Santissimo Sacramento passerà avanti la caserma delle guardie di sicurezza, il picchetto prenderà le armi, le presenterà, e farà « *ginocchio a terra* » portando la mano destra al cappello, ed in tale posizione riceverà la s. benedizione: que

sta compartita, saranno spediti dal caporale due comuni per iscorta, i quali avranno l'arma nel braccio destro come i sotto-ufficiali, e si situeranno lateralmente nella linea del sacerdote che porta il SSmo Sacramento. Dopo averlo accompagnato si restituiranno alla loro caserma, se pure passando avanti ad un posto militare, o ad una brigata di veliti non saranno rilevate dagl'individui di quello o di questa, avendo i militari l'obbligo di rendere gli stessi onori. In tal caso i comuni rilevati si restituiranno alla loro caserma.

Art. 302. Incontrandosi da un picchetto o da una frazione il Santissimo Sacramento, sia l'uno che l'altra dovranno fermarsi a qualche distanza, e facendo fronte presenteranno le armi (se ne sono muniti), e faranno « *ginocchio a terra* » come si è prescritto nel precedente articolo. Passato poi il Santissimo Sacramento, il picchetto o la sezione si alzerà, e continuerà il suo cammino.

Art. 303. Nella processione del Santissimo Sacramento, se non vi sono i veliti, o truppe di linea sul luogo, dovranno i picchetti fare ala al clero.

Art. 304. Quando il sommo Pontefice sarà

in viaggio, e passerà pel territorio armato esclusivamente dalle guardie di sicurezza, queste perlustreranno la strada, ed al giungere di Sua Beatitudine faranno « *ginocchio a terra* » ed osserveranno quanto altro è disposto nell'articolo 302.

Art. 305. In quanto agli onori militari da prestarsi dalle guardie ai dignitari della Chiesa, e dello Stato, come altresì per l'assistenza alle funzioni, ed ai pubblici spettacoli nel Comune ove esiste il solo picchetto delle guardie medesime, si osserveranno le norme prescritte dai vigenti regolamenti di piazza.

Art. 306. Nella mancannza di truppe di linea le guardie accompagneranno il magistrato e le autorità costituite quando compariscano in forma pubblica.

Art. 307. Se vi sarà la truppa di linea, e non esistano nel Comune i veliti, potranno le guardie essere incaricate dall'autorità governativa e politica locale a prestare nei teatri il solo servigio di polizia.

TITOLO XXIV.

Del foro criminale competente per le guardie di pubblica sicurezza, e delle disposizioni penali che specialmente le riguardano.

Art. 308. Le guardie di sicurezza, compresi li graduati, sono soggette ai giudici, e tribunali ordinarii.

Art. 309. Gli ordini di arresto contro le guardie di sicurezza, compresi li graduati, possono emanarsi dalle Autorità del ramo giudiziario a forma del Regolamento di procedura criminale.

Eseguito l'arresto incombe all'Autorità che procede di darne partecipazione al Preside della provincia per far supplire al servigio.

Art. 310. Le guardie, compresi li graduati, sono ristrette nel carcere comune, ma separatamente dai borghesi e senza il vestiario di uniforme, durante l'arresto ordinato dall'Autorità che procede.

Art. 311. Alle guardie comprensivamente ai graduati colpevoli di delitti comuni sono

applicate le pene prescritte dai vigenti regolamenti comuni, osservate per alcuni dei medesimi delitti le norme eccezionali stabilite nel presente titolo.

Art. 312. Quanto ai *delitti proprii* si applicano ai rei le pene fissate nei seguenti articoli.

Art. 313. Le guardie, compresi li graduati, che commettono un delitto proprio contemplato da questo titolo, e che il Regolamento penale contempla come delitto comune, incorrono nella pena che si rileva essere la più severa, fatto il confronto tra le pene fissate dallo stesso Regolamento, e quelle stabilite nel presente titolo.

Se nell'azione criminosa della guardia, o del graduato concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ogni delitto concorrente.

Art. 314. Chiunque si arruola fra le guardie, il quale abbia subito una condanna qualunque per titolo infamante, o sia stato per qualsivoglia delitto punito colla galera, o sia andato soggetto ad espulsione dai corpi militari, o dalle guardie di sicurezza, è punito colla detenzione di sei mesi ad un anno.

Questa pena si aumenta di un grado se l'individuo per essere ammesso fra le guardie ha tratto in inganno l'Autorità col mutarsi il proprio nome, o quello del padre, od il cognome.

Art. 315. Chiunque nell'atto dell'arruolamento occulta di aver fatto parte dei circoli politici, o dei corpi franchi, o di avere appartenuto a qualsivoglia corpo militare, quantunque non ne sia stato espulso, si ritiene colpevole di occultazione dolosa fatta alla Superiorità per lucrare un soldo ed ottenere il vestiario, ed è punito con la detenzione di sei mesi all'anno.

Art. 316. Chiunque senz'asportare armi, buffetteria, equipaggio o vestiario, a riserva di quello che indossa, si rende reo di assenza illegale dal picchetto, o dall ufficio, o da altro servigio per tre giorni continui, ovvero non vi si restituisce spirato il tempo di legittimo permesso, è punito colla detenzione di tre ai sei mesi.

Non può il reo essere esentato da questa pena, se non provi concludentemente che la sua assenza derivò da legittima, ed impo-

nente causa, e non dall'animo di abbandonare il servizio.

Trascorso il termine che costituisce l'assenza colpevole, il Preside della provincia rimette al giusdicente locale il rapporto per la corrispondente procedura.

Art. 317. Se l'assenza illegale sia accompagnata da asportazione di vestiario, oltre quello che l'individuo indossa, o dell'equipaggio, o buffetteria, la pena sarà dell'opera pubblica da uno a tre anni.

Questa pena si aumenta di un grado se l'individuo era di servizio comandato, o se il delitto fu conseguenza di un antecedente o presentaneo concerto di più di tre guardie, o se il medesimo asportò la propria o l'altrui sciabla, o bajonetta.

Con cinque ai dieci anni di galera è punito il colpevole se asporta la pistola, o il moschettone.

Art. 318. Se prima dello spirare del detto termine di giorni tre il sergente, caporale, o comune si ripresenterà spontaneamente al picchetto, od a qualsiasi Autorità dichiarando volersi restituire al suo posto, e vi si renderà nel modo, e nei termini che

gli verranno dall'anzidetta Autorità prescritti, e senz'aver alienato armi, vestiario, o buffetteria, và esente da pena, e soltanto è soggetto a castigo disciplinale da infliggersi dal Preside della provincia.

L'Autorità, avanti la quale il comune o graduato si sarà come sopra presentato, dovrà munirlo di una dichiarazione comprovante tale sua spontanea presentazione, colla data di essa, e dirigerlo al Governatore locale con un foglio di via in cui si prescriverà il modo, ed il tempo per recarvisi.

Art. 319. Al colpevole di assenza illegale contemplata negli articoli 316 e 317 di questo titolo, che spontaneamente e regolarmente si costituirà dentro un mese nelle prigioni, o si presenterà a qualunque Autorità secondo il disposto dall'articolo 318, è diminuita di un grado la pena respettivamente fissata nei citati articoli.

Art. 320. Il ricettatore doloso della guardia quantunque graduata, la quale sia colpevole di assenza illegale, si considera e punisce come complice della medesima.

Art. 321. Chi acquista dalle guardie armi, munizioni da guerra, vestiario di uniforme,

effetti di equipaggio, ed altre simili cose destinate ad uso di questa forza armata, ovvero le permuta o ritiene a titolo di pegno, o deposito, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni, e multa equivalente all'effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al Governo gli effetti acquistati, o d'indennizarlo del prezzo a forma della tariffa.

Il contravventore al presente articolo non può esimersi dalla pena coll'addurre il ritrovamento accidentale degl'indicati effetti, ed armi, se non ne abbia data la denuncia nel termine di ore 24 all'Autorità governativa del luogo del ritrovamento stesso, e se non ne abbia fatto il contemporaneo deposito, affinchè l'Autorità medesima possa trasmetterli al Preside della provincia.

Art. 322. La guardia che *con ingiurie reali* disobbedisca agli ordini del caporale, o del sergente in materia di servizio, o disciplina, si rende colpevole d'insubordinazione qualificata, ed è punita con sei mesi ad un anno di detenzione. Se l'insubordinazione sia accompagnata dall'imbrandimento di un'arme contro la persona del Superiore, o se a que

sto siasi prodotta una contusione o ferita qualunque, si applica la pena stabilita al corrispondente reato dal Regolamento penale comune coll'aumento di un grado. Se poi ne sia risultata la morte del Superiore, si applica contro il reo la pena dell'ultimo supplizio.

ART. 323. La sola gravissima provocazione che l'insubordinato ha sofferta per parte del Superiore, diminuisce di un grado la pena ordinaria stabilita dalla legge comune.

ART. 324. Gli eccessi del Superiore verso il subordinato con percosse, o con offese, sono puniti col massimo del grado fissato dalla legge comune, quando il Superiore non abbia sofferta provocazione.

ART. 325. La guardia, che incaricata di recare un ordine in iscritto, o un dispaccio qualunque lo smarrisce, o trascura di custodirlo gelosamente, o di rimetterlo alla persona a cui è diretto, od a quella che è autorizzata a riceverlo, ovvero trovandosi in pericolo imminente di essere sorpresa dai ribelli o da conventicole armate non tenta in ogni modo di celare o distruggere tal dispaccio, è tenuta di grave colpa in servizio, ed è pu-

nita secondo il maggiore o minore grado di negligenza colla detenzione di un mese ad un anno.

Se rompe il sigillo del dispaccio suddetto, secondo la gravità delle circostanze, soggiace alla pena di uno ai tre anni di detenzione.

Se rimette ai nemici interni o esterni dello Stato, ovvero ai componenti la conventicola armata lo scritto affidatole, è considerata e punita come correa nel delitto degli uni, o degli altri.

Art. 326. La guardia che richiesta a forma di legge si rifiuta di fare un atto del proprio dovere impostole espressamente dalla legge, si punisce colla detenzione di un mese ad un anno.

Se dalla ricusa deriva un danno pubblico o privato si aumenta la pena di uno o due gradi, secondo la maggiore o minore importanza del danno medesimo.

Art. 327. La guardia che ricevendo una lettera, o scritto sigillato, o aperto, sottoscritto, od anonimo, il quale contenga insinuazioni, inviti, od offerte per allontanare le guardie dal loro dovere, non ne abbia

fatta la immediata consegna al proprio Superiore, è punita da un mese ad un anno di detenzione. Qualora poi tali lettere o scritti, senz'averne fatta la consegna, si fossero divulgati, il colpevole è punito colla detenzione da uno a tre anni.

Art. 328. Il superiore, a cui è trasmesso dalla guardia lo scritto contemplato nell'antecedente articolo, è punito colla detenzione da uno a tre anni se non lo consegna immediatamente al giusdicente locale, ed è punito coll'opera pubblica da uno a tre anni se all'omissione dell'immediata consegna aggiunga per sua parte la divulgazione.

Art. 329. La guardia che omette dolosamente di vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon ordine, si punisce colla galera di dieci a quindici anni. Se per colpa incorre la pena di uno ai tre anni di detenzione secondo il grado della colpa.

Art. 330. La guardia colpevole di arresto arbitrario, di cui nel titolo XI del presente Regolamento, è punita colla detenzione da un mese ad un anno. Alla stessa pena è soggetta la guardia che senza positiva evidente necessità conduce o ritiene gli arre-

stati a forma di legge in luogo di non legale detenzione anche per breve tempo.

Incorre nella stessa pena quel caporale, o guardia che ritardi la dimissione di un arrestato esistente in potere della forza, dopo l'ordine in iscritto pervenuto dall'Autorità giudiziaria competente.

Art. 331. Le sevizie commesse dalle guardie a danno degli arrestati, o in qualunque modo affidati alla loro custodia, sono punite con uno a sei mesi di detenzione, e nel caso di offese personali si aumentano di un grado le pene corrispondenti alla specie del reato.

Art. 332. L'evasione degli arrestati o condannati che sono in consegna, o sotta la responsabilità delle guardie di sicurezza, rende imputabili le medesime, e le assoggetta alla detenzione di uno ai tre anni, se la fuga accadde per loro negligenza; se per dolo la pena è della galera da cinque ai dieci anni.

La pena imposta pel solo caso di negligenza non ha luogo o cessa dal momento in cui li fuggitivi cadono in potere della giustizia, o si sono di nuovo presentati nelle prigioni.

Art. 333. La prevaricazione, ossia la dolosa violazione, mediante danaro, promessa, od altra cosa, o per causa turpe o illecita, dei doveri imposti dalle leggi alle guardie di sicurezza, è punita colla detenzione di uno ai tre anni, e colla multa eguale al valore del danaro, o effetti ricevuti, o promessi, salva l'applicazione della pena maggiore quando il fatto costituisca per se stesso un delitto più grave.

Art. 334. La guardia che commette furto del danaro del governo, di armi, di munizioni da guerra, di oggetti di buffetteria, di equipaggio, vestiario, o di qualunque altra cosa spettante al Governo stesso, o che sia relativa alle guardie di sicurezza, non menochè degli effetti di casermaggio spettanti alle Comuni, è punita colle pene stabilite dal Regolamento penale comune pel furto qualificato.

Art. 335. Il valore delle armi e della buffetteria sia per l'effetto penale, sia per la liquidazione dei danni, si desume dal prezzo fissato nelle tariffe governative. Quello del vestiario, equipaggio, ed altri oggetti distribuiti dal Governo alle guardie per loro uso

viene determinato dal debito in cui resta l'individuo col Governo stesso per tale somministrazione all'epoca del delitto.

Art. 336. Il sergente od il caporale di picchetto che si appropria ovvero applica a proprio vantaggio il soldo o qualunque altra competenza spettante ai subordinati, si considera come reo di furto qualificato, ed è punito colle pene stabilite dal Regolamento penale comune.

Art. 337. La guardia che in caso di arresti o di perquisizioni si appropria effetti sequestrati o formanti corpi di delitto, è considerata come rea di furto qualificato. Che se la guardia avesse ricevuti detti effetti in custodia, sarà la pena aumentata di un grado, salva sempre la pena maggiore che sarebbe dovuta in ragione del valore della cosa appropriatasi.

Art. 338. I sergenti, caporali, e comuni che dolosamente commettono alterazioni in un rapporto, o processo verbale, o nei documenti, carte, registri, conti, o sugli stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, sia delle giornate ri-

spetto agl'individui non presenti, o altre cose simili, come rei di falso incorrono nella pena della galera di cinque ai dieci anni.

Art. 339. I colpevoli di sottrazione, trafugamento, distruzione, o soppressione non autorizzata di documenti, di carte, di registri, di libri, di titoli relativi all'amministrazione delle guardie, incorrono nella stessa pena.

Art. 340. I rei di contraffazione dei sigilli, dei bolli, o di qualunqne altro marchio solito a porsi sugli atti o titoli relativi al servizio delle guardie di sicurezza, o sugli effetti o vestiario delle medesime, o coloro che fanno uso fraudolento di detti sigilli o marchi incorrono nella pena di cinque ai dieci anni di galera.

Art. 341. Il graduato o guardia che di mala fede in un processo verbale o rapporto espone un delitto falso senza indicarne direttamente alcuno come autore, dalla quale denunzia però sia derivata contro chiunque una procedura criminale, o che rappresentando un delitto o vero, o non sussistente ne abbia incolpato falsamente alcuno, e questo sia stato riconosciuto innocente dal Tribu-

nale, è sottoposto a procedura, e nel caso di reità subisce la pena stabilita contro li calunniatori.

Art. 342. La guardia, compresi li graduati, che in un processo verbale, o rapporto inoltrato all'Autorità mentisce dolosamente nelle parti sostanziali a gravame altrui, quantunque non siasi proceduto criminalmente, è punita colla detenzione di un mese ad un anno.

Art. 343. Le pene temporanee fissate nel Regolamento penale comune sono esasperate, o respettivamente aumentate di un grado per le guardie stesse, compresi li caporali e sergenti, anche nei reati

di furto, o truffa commessa in pregiudizio sia delle altre guardie, sia dei privati,

di incendio doloso,

di devastazione,

di libello minatorio,

di falsa testimonianza con giuramento in giudizio criminale a danno dei loro Superiori, o di qualunque Autorità,

di ricettazione dolosa dei delinquenti,

di fabbricazione o vendita di armi proibite in primo grado.

Art. 344. I gradi legali di aumento, o diminuzione delle pene applicabili alle guardie sono quelli determinati dal Regolamento penale comune.

Art. 345. Quando in forza delle disposizioni eccezionali di sopra fissate il terzo grado della pena temporanea della galera dovrà essere accresciuto di un grado, il colpevole sarà sottoposto o all'aumento di un quinquennio della stessa pena, o alla stretta custodia per lo spazio non eccedente li tre anni.

Art. 346. Oltre le circostanze aggravanti il fatto criminoso determinate dalle leggi comuni si considererà per le guardie anche quella di avere le medesime delinquito in atto di servizio comandato. Questa circostanza sottopone il colpevole ad una maggior pena nella latitudine del grado fissato dalla legge alla specie del reato *comune* o *proprio*, ad eccezione di quei delitti, nei quali essa accorda uno o più gradi di minorazione di pena per sofferta provocazione.

Art. 347. Ogni sentenza, che porta la condanna della guardia, obbliga la mede-

sima alla rifazione delle spese, ed alla reintegrazione de'danni, ed interessi tanto verso il Governo, quanto verso li privati.

Art. 348. Il presente titolo sarà letto alla guardia prima che questa firmi la capitolazione, e presti il giuramento, di cui nell'articolo 18, come pure sarà sempre affisso in ogni caserma.

TITOLO XXV.

Delle Disposizioni generali

Art. 349. Le leggi penali guarentiscono le guardie di sicurezza le quali nell'esercizio delle loro funzioni incontreranno resistenza od opposizione, o saranno oltraggiate o minacciate con parole o con gesti. Il capo delle medesime può fare arrestare i colpevoli e tradurre in carcere a disposizione dell' autorità giudiziaria competente. Se però trattasi di semplici ingiurie verbali si limiterà a farne il rapporto all'autorità medesima la quale immediatamente e sollecitamente dovrà procedere. Interessando poi al Governo che la forza sia rispettata,

e che i rei di resistenza, o di ingiurie, o di altri delitti verso la medesima siano al più presto anche ad esempio pubblico condegnamente puniti, il Ministro di grazia e giustizia resta incaricato a conseguire per mezzo dei giudici e tribunali l' immancabile effetto delle viste governative.

Art. 350. Le attribuzioni e facoltà conferite in questo regolamento ai Presidi nelle respettive provincie sulle guardie di sicurezza, quanto a Roma, ove pure esisterà un deposito delle medesime, ed alla Comarca, verranno esercitate direttamente, fino a nuove disposizioni, dal Ministro di polizia, o da chi nella capitale farà le sue veci ognuno secondo le proprie attribuzioni, salve quelle del Preside di Roma e Comarca per le spese relative alle Comuni, ed al casermaggio.

Art. 351. Sarà in facoltà dei Presidi delle provincie in qualche straordinario caso di positivo bisogno di riunire sopra uno o più punti della provincia stessa un numero di picchetti delle guardie, e di affidarne il comando a quel caporale di loro fiducia che ritengano adatto alla qualità del servigio da prestarsi.

Art. 352. I Presidi delle provincie prima di pubblicare alle guardie da loro dipendenti una disposizione che fissi massima, e non sia preveduta in questo Regolamento, dovranno farne rapporto al Ministro dell'interno e polizia, e riportarne l'approvazione.

Art. 353. I processi verbali, gli estratti, le copie dei medesimi, e tutti gli altri atti di corrispondenza giudiziaria, governativa o di polizia saranno esenti dal bollo e registro, ma sottoposti, occorrendo, alla registrazione gratuita.

Art. 354. Il sergente nel capo luogo, ed i caporali dei picchetti riceveranno le lettere ed i pieghi di servigio provenienti dall'interno della provincia esenti dalla tassa postale, e perciò il timbro indicante il luogo di residenza del picchetto sarà posto sulla loro corrispondenza d'ufficio. I suddetti graduati peraltro non potranno abusare della franchigia delle lettere per tenere una corrispondenza estranea alle loro funzioni, ed in caso di contravvenzione per la prima volta saranno traslocati fuori della provincia, e se saranno recidivi verranno sospesi

dal grado da uno fino ai sei mesi colla perdita della metà del soldo.

Art. 355. Le guardie di sicurezza saranno esenti dal pagamento dei pedaggi, se mai vi fossero, e del passo sulle barche per le loro persone, e per quelle che traducono in arresto sotto scorta, compresi gli animali e carri che conducessero.

Art. 356. Al pubblicarsi di una legge, di un editto, o di un ordinanza ministeriale, l'esecuzione delle quali anche parzialmente sia affidata alle armi politiche, o per qualsivoglia altro titolo la conoscenza di quelle possa interessare od essere utile alle guardie di sicurezza, l'Autorità da cui parte la disposizione legislativa dovrà inviarne un sufficiente numero di esemplari al Preside di ogni provincia per farne la diramazione al sergente, ed ai caporali di picchetto incaricati di tenerne in regola la collezione.

Art. 357. Le guardie di sicurezza saranno curate gratuitamente dai medici, chirurgi, e flebotomi condotti, e goderanno di quei diritti competenti ai nativi del luogo in cui cadono malate, o restano ferite, per essere ricevute e trattate negli ospedali civili.

Art. 358. Sarà fatto compilare e tenere in corrente dai Presidi delle provincie per mezzo del sergente, e sulla base dei ricevuti rapporti anche per parte delle autorità governative e giudiziarie, un elenco delle maggiori operazioni e spedizioni d'importanza, al cui buon'esito avranno contribuito i caporali ed i comuni : vi sarà fatta esatta menzione della qualità della spedizione, delle circostanze da cui essa sarà stata accompagnata, e dei pericoli imminenti da cui le guardie saranno state minacciate, e finalmente di tuttociò che è proprio a dimostrare il coraggio ed il vero attaccamento al Governo di ogni individuo.

Art. 359. I Presidi delle provincie, ed i presidenti dei tribunali sono respettivamente incaricati di far conoscere ai Ministri della polizia, e di grazia e giustizia i caporali e comuni delle guardie che si saranno distinti per i buoni servigi e per gli arresti importanti loro commessi.

Art. 360. Tutte le variazioni, modificazioni, ampliazioni che nel decorso e nell'esperienza successiva si riconosceranno necessarie a farsi sopra gli articoli del presente

regolamento, previa l'approvazione Sovrana, saranno diramate dal Ministro dell'interno ai Presidi delle provincie col mezzo di circolari in istampa.

Art. 361. I sergenti ed i caporali sono obbligati di tenere in ogni picchetto un esemplare di questo regolamento, e per quanto da essi dipende di far sì che dai loro subalterni venga esattamente adempiuto. Dei titoli poi i più interessanti se ne darà lettura agli individui ogni otto giorni.

Dalla nostra Residenza del Quirinale, li 31 Gennaro 1850

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

LETTERA A.

Modula dell'atto di Capitolazione di servigio obbligatorio per tre anni da firmarsi dalla Guardia di pubblica sicurezza, analogamente all'arsicolo 17 di questo Regolamento.

GOVERNO PONTIFICIO

PROVINCIA DI

CAPITOLAZIONE

Oggi

Il nominato
figlio di
e di
nato
Diocesi
Provincia di

di anni scapolo (*)
domiciliato ora
di professione
si è presentato volontariamente a Noi Preside della provincia di ed ha domandato di essere ammesso a servire Sua Santità come Guardia di pubblica sicurezza, consegnandoci a tale effetto i documenti richiesti dall'articolo nono del Regolamento organico, amministrativo, disciplinale e penale pubblicato dalla Commissione Governativa di Stato li 31 gennajo 1850, i quali documenti sono stati da Noi trovati in regola ed in corrispondenza al citato articolo.

Il medesimo ha inoltre dichiarato e dichiara formalmente ed espressamente di non aver mai appartenuto a qualunque setta, o ai corpi franchi, od ai circoli politici sotto qualsivoglia denominazio-

(*) *Qualora sia vedovo dovrà dichiararlo indicando se abbia o no figli, e nel caso affermativo il loro numero, e se tutti abbiano compito i sette anni, cio che deve essersi già verificato dal Preside della provincia.*

ne; di non avere subito le condanne espresse nell'art. 314 del tit. XXIV di detto Regolamento, del quale titolo gli si è data lettura; e di non avere fatto mai parte di alcun corpo militare (*).

Presso tali documenti esibiti e dichiarazioni fatteci, e dopo di esserci assicurati per mezzo del Dottore medico, e del chirurgo che il suddetto riunisce le condizioni fisiche espresse nell' istruzione sanitaria, come risulta dal loro certificato munito di giuramento, abbiamo ammesso per Guardia di pubblica sicurezza il nominato , il quale si obbliga

(*) *Se fosse stato militare dovrà dichiarare in quale arma abbia servito, e l'epoca della sua dimissione, aggiungendo l'ulteriore dichiarazione di non esserne stato espulso o cassato per demeriti, ciò che nel caso dovrà verificarsi avanti la di lui ammissione.*

N. B. *Dopo il primo impianto delle Guardie, alle premesse dichiarazioni dovrà aggiungersi l'altra di non avere mai appartenuto alle Guardie medesime.*

di fedelmente servire per tre anni, promettendogli Noi, in nome Sovrano, che passato il tempo di anni tre pei quali egli si é obbligato di servire, potrà, qualora non gli piacesse di proseguire nel servigio, domandare il suo congedo, che gli verrà accordato a norma dell'art. 30 del ripetuto Regolamento, osservate le prescrizioni amministrative e disciplinali in materia.

Fatta in doppio originale per restarne una presso l'ufficio governativo di questa Provincia, e per consegnarsi l'altra alla Guardia ammessa.

Firma della Guardia

IL DELLA PROVINCIA

Il Sergente

Tabella della classificazione, quantità e durata degli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, fornimento ed armamento per le Guardie di pubblica sicurezza, analogamente all'articolo 63 *di questo Regolamento.*

	Dettaglio degli oggetti	Quantità degli oggetti	Durata in mesi
Vestiario	Abito di panno.	1	48
	Giacchetta di panno.	1	24
	Pantaloni di panno	1	18
	Cappotto di panno.	1	42
	Cappello piegato da una parte con cappiola, bottone e coccarda	1	36
	Incerata.	—	24
	Pennacchio	—	72
	Bonetto di panno	1	24
Biancheria e calzatura	Paja pantaloni di limito misto.	2	24
	Camicie di tela.	2	20
	Paja mutande di tela	2	24
	Paja uno coturni, ed un pajo scarpe.	2	18
	Cravattino	1	24

	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI	Quantità degli oggetti	Durata in mesi
DISTINTIVI	Gallone di argento uno per l'abito, e l'altro pel cappotto del Sergente	2	30
	Detti di lana per i Caporali . .	2	30
FORNIMENTO	Sacco di pelle, ossia mucciglia.	1	120
	Placca di metallo	1	240
	Centurini da cappotto.	2	72
	Corea da fucile	1	90
	Giberna	1	180
	Porta Giberna	1	180
	Porta Sciabla.	1	140
	Anello di sicurezza	1	600
ARMAMENTO	Fucile con bajonetta	1	600
	Sciabla con fodero.	1	600
	Fodero di bajonetta (*). . . .	1	—
	Pistola	1	600
	Martellina e cacciapelo	1	120

(*) I foderi di cuojo delle sciable e delle bajonette sono rinnovati all'occorrenza nelle riparazioni delle armi.

NOTA

—

Ad ogni picchetto sarà somministrato dal Governo un bacchettone di ferro per lo scarico delle armi e per servire a tutti gl'individui del picchetto medesimo.

La rinnovazione e riparazione del suddetto bacchettone sarà a carico del picchetto, attesochè il Governo lo somministra nel solo primo impianto.

TARIFFA DELLE COMPETENZE

SPETTANTI AD OGNI SERGENTE, CAPORALE E GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADI	COMPETENZE FISSE		TOTALE per mese	Servizio straordinario fuori della Provincia per giorno
	Soldo mensile	Spese d' Ufficio mensili		
Sergente..Sc.	15 —	1 50	16 50	— 07
Caporale.....»	9 —	— 30	9 30	— 06
Guardia......»	6 —	»	6 —	— 05

NOTE

—

I. L'indennità per il servizio straordinario è dovuta ai graduati e guardie quando per comando superiore prestino un servigio fuori della provincia cui il picchetto appartiene. Tale servizio deve essere giustificato mediante un foglio regolare rilasciato dal caporale del picchetto, e certificato vero dal Giusdicente locale. La stessa indennità è dovuta per il servizio reso in colonna

mobile purchè sia espressamente ordinato dal Preside della provincia. Un regolare foglio dell' Autorità governativa locale deve certificare la qualità di detto servizo in colonna mobile, indicando la data ed il numero del dispaccio col quale il Preside della provincia emanò l'ordine.

Li giusdicenti locali sono espressamente responsabili dell'esatta esecuzione di questa prescrizione.

II. Il Governo non deve soggiacere a duplici spese di uficio, ed è perciò che queste sono dovute soltanto al caporale del picchetto, ed al sergente, ed in loro assenza, o mancanza a chi ne fa le veci.

Ritenute giornaliere da farsi sul soldo delle guardie di pubblica sicurezza secondo i diversi casi preveduti dagli articoli 36, 47, 54, 57, 59, 166, 170 *e* 354 *di questo Regolamento.*

GRADI	RITENUTE PER GIORNO					
	per Ospedalità	» Permesso a metà del soldo	» Permesso senza soldo	» Arresti	» Sospensione del grado	» Prigione
Sergente............	—	25	50	$12\frac{1}{2}$	25	25
Caporale.............	—	15	30	$7\frac{1}{2}$	15	15
Guardia..............	—	10	20	5	10	10

NOTE.

I. La ritenuta per l'Ospedalità è eguale al quoto stabilito nel contratto coll'Ospedale.

II. Le ritenute di prigione, e di sospensione del grado sono tra loro eguali.

III. I permessi che si concedono dal Preside della provincia sono per massima, per ragionati ed imponenti motivi a soldo intero; per plausibili motivi a metà di soldo; e per altre circostanze senza soldo.

Tabella della durata degli effetti sssegnati alle Caserme dei picchetti delle Guardie di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 106, 107, 109, 110 *e* 114 *di questo Regolamento.*

		INDICAZIONE DEGLI EFFETTI	Durata in anni
Crocifisso di legno			10
CAMERE	LETTI	Paglione	6
		Traversino di tela	6
		Lenzuolo	4
		Coperta	10
		Cavalletti di ferro verniciati	30
		Tavole di legno verniciate	13
	INFISSI E MOBILIO	Tavola per pulizia	30
		Tavolini da scrivere con tiratore, serratura e chiave	15
		Candeliere di ottone	10
		Panche per sedere	10
		Sedie	3
		Banchetti di Legno	5
		Assi al muro	30
		Attaccapanni	30
		Rastelli di armi	15
		Scanzie con sportelli, serrature e chiavi	30

INDICAZIONE DEGLI EFFETTI		Durata in anni
Atrii e Scale	Fanale completo	5
Cucina	Tavola per mangiare l'ordinario.	25
	Panche per sedere alla medesima.	10
	Gamella grande di latta	3
	Paletta di ferro	4
	Molla di ferro	4
	Catena di ferro al camino	10
	Marmitta di rame con coperchio.	12
	Sgommarello.	3
	Schiumarola	3
	Forchettone	3
	Marraccio.	3
	Brocca di terra	1
	Due Piattini di terra per ogni Caporale e Guardia	1
	Tovaglia per mangiare	2
Sala di Disciplina ossia Prigione	Tavolato per coricarsi. .	30

INDICAZIONE DEGLI EFFETTI		Durata in anni
UTENSILI DIVERSI	Bidoni di legno cerchiati di ferro.	4
	Secchio di legno cerchiato di ferro per attingere acqua	2
	Corda pel pozzo	2
	Girella di legno con ferramenti.	2
	Molla di ferro per la corda . . .	4
Cassetta con chiave per contenere i pacchi delle cariche (*)		30
Stemma Pontificio colla iscrizione — *Pubblica Sicurezza* —		10

(*) Le cassette per le cariche devono essere capaci di contenerne una quantità sufficiente al numero delle guardie del picchetto, avendo però in vista che ve ne sia sempre una riserva. Le cassette medesime sono di tavola, ferrate con due cerniere in grossezza inginocchiate, serratura con chiave e nasetto a cerniera, e ricoperte all'esterno con fogli di latta assettati, e saldati insieme.

Composizione di un letto ad una piazza, in corrispondenza all'articolo 109 di questo Regolamento.

Due cavalletti di ferro nazionale di prima qualità, del peso non minore di libbre cinquanta, lunghi palmi quattro, ed alti palmi due avvantaggiati, inverniciati di nero.

Tre tavole di castagno stagionato, larghe palmo uno, e lunghe palmi nove, inverniciate color perla con una mano di olio cotto, e due di vernice.

Un paglione di canevaccetto di Bologna, lungo palmi nove largo palmi cinque.

Un traversino di tela grezza di canepa, lungo palmi quattro, largo un palmo e un quarto.

Quattro lenzuoli di tela grezza di canepa, alta dalle trenta alle trentatre oncie, ciascuno composto di due teli, e lungo palmi undici.

Una coperta di buon tessuto di tutta lana, lunga palmi undici, larga palmi sette ed oncie dieci, del peso non minore di libbre quindici.

N. B. *I pesi, e le dimensioni sopra indicate sono Romane.*

ISTRUZIONE SANITARIA

PER L'ARRUOLAMENTO E LA RIFORMA DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, IN CORRISPONDENZA AGLI ARTICOLI 9 §. 2. E 32 DI QUESTO REGOLAMENTO.

CAPO PRIMO

Dell'arruolamento.

L'arruolamento delle Guardie di pubblica sicurezza è volontario. Esso dunque richiede dal Medico e dal Chirurgo cui n'è affidato l'esame una speciale considerazione sulle malattie dissimulate. Come regola stabile ciascuno di loro seguirà per l'ammissione al servizio richiesto le seguenti norme.

1. Chiunque vuole arruolarsi pel servizio di Guardia di sicurezza deve esser dotato di costituzione fisica sana e robusta, e deve godere del retto esercizio delle facoltà mentali.

2. Esclude dall'arruolamento ogni malattia in corso, sia acuta o cronica, sia continua o ricorrente.

3. Le malattie acute interne o esterne, appartenenti tanto ai sistemi e ai visceri che alle condizioni umorali rimanderanno l'esame della persona da arruolarsi al giorno della perfetta guarigione. Le croniche l' escluderanno dal servizio.

4. Le malattie ricorrenti per intervalli, come l'epilessia, l'asma, la gotta, lo sputo di sangue, la mania ricorrente, il sonnambulismo ec. saranno indagate coi mezzi stessi coi quali dovrà venirsi in cognizione delle altre qualità, oltre le sanitarie, indispensabili all'arruolamento. La prova testimoniale tratta specialmente da coloro che possono aver cognizione dell'individuo, per aver esercitato con lui la stessa arte, o lo stesso mestiere darà modo di conoscere la preesistenza di quelle infermità.

5. Escludono dall'arruolamento tutti i vizi di conformazione congeniti, e le imperfezioni fisiche indotte da malattie pregresse.

La seguente nota ne comprende la nomenclatura.

La calvizie completa, e specialmente quella procedente da infermità pregresse.

L'ossificazione imperfetta del cranio.

Le cicatrici estese del capo, e le depressioni delle ossa che lo compongono, derivanti da lesioni sofferte.

La paralisi o il tremore di una palpebra, o di ambedue.

La mancanza delle ciglia o dei sopracciglì.

Il rovesciamento delle palpebre o delle ciglia, sia all'interno, sia all'esterno dell'occhio.

La lacrimazione abituale da qualunque vizio essa derivi.

Lo strabismo dell'occhio destro.

La miopia.

L'emeralopia (vista che non può esercitarsi che a gran luce), e la nittalopia (vista che non può esercitarsi che nell'oscurità).

Il difetto di vista per qualunque disordine di funzione ed organismo.

La cecità anche di un occhio, quantunque incompleta.

La sordità benchè incompleta.

La mancanza dell'orecchio esterno.

La mancanza o la grande deformità del naso, specialmente unita a fetore delle narici.

Il labbro leporino per difetto delle parti ossee, o delle molli.

La paralisi o il tremore delle labbra.

La mancanza di più denti, e specialmente degl'incisivi e dei canini.

L'ipertrofia della lingua (esorbitanza di volume).

La mancanza di essa, o l'aderenza di una parte o di tutto il suo corpo.

La mutolezza, la semi-afonia o fiocaggine, e la balbuzie.

La paralisi della lingua.

Lo scolo involontario della saliva dalla bocca.

La disfagia (difficile deglutizione).

L'ipertrofia delle tonsille e dell'ugola.

La mancanza o divisione del palato osseo o molle.

Le deformità notabili della faccia.

Il collotorto.

Il gozzo, e i tumori glandolari del collo, residui da malattia.

L'ernie di qualunque specie.

L'emorroidi.

La procidenza dell'intestino retto.

La paralisi, la costrizione spasmodica e il ristringimento preternaturale dell'ano.

La mancanza del membro virile, o di una parte di esso.

L'ipospadia e l'epispadia (apertura mostruosa dell'uretra, sotto o sopra la verga).

La mancanza de'testicoli nello scroto, mancando insieme i segni generali della virilità, ovvero essendovi indizi d'operazione chirurgica che li abbia estirpati.

L'apposizione di uno o dei due testicoli all'anello inguinale.

L'incontinenza dell'urina, o la difficoltà di emetterla.

Il cirsocele (distensione delle vene spermatiche formanti volume notabile).

Il varicocele (distensione delle vene dello scroto formanti volume notabile).

Le cicatrici estese, profonde, con perdita di sostanza.

Le varici voluminose ed estese.

La paralisi completa o incompleta, generale o parziale, ed ogni tremore di membra.

Ogni contrazione o storpio di articoli, ed ogni impedimento di moto nell'estremità.

La mutilazione degli articoli. . . .

L'esistenza di corpi mobili nelle articolazioni, o lungo il corso de' muscoli e dei tendini.

Ogni vizio di conformazione, di direzione, di simmetria del sistema osseo, e di ognuna delle sue parti.

Le periostosi ed esostosi derivanti da malattia pregressa, quando attestino persistenza d'infermità, ovvero impediscano i moti delle membra, o siano causa di dolore.

Qualunque mostruosità sia per eccesso, sia per difetto, sia per falsa posizione di parti.

CAPO SECONDO

Della riforma.

La riforma o esclusione dal servizio può esser richiesta dalla Guardia o dal Superiore della medesima.

Nel primo caso il Medico e il Chirurgo dovranno por mente alle malattie simulate o provocate, e alle imperfezioni simulate, portanti inabilità al servizio.

Sono spesso simulate alcune malattie cro-

niche, continue o ricorrenti, e molte imperfezioni fisiche e mentali, come l'epilessia, la catalessi, l'amaurosi, il sonnambulismo, le alienazioni di mente, l'asma, la sordità, la balbuzie, lo sputo di sangue, e molte altre; e perciò si esige dai due Periti sopradetti chiamati all'esame della Guardia un voto ragionato che includa la manifestazione dei motivi, pe' quali essi la giudicano abile a proseguire il servizio, o meritevole di riforma.

Le malattie provocate, come la mutilazione degli articoli, l'avulsione de'denti, l'esulcerazione del capo imitante la tigna, e quella di altre regioni del corpo, lo scolo puriforme degli orecchi ed altre cui può ricorrere colui che chiede la riforma, richiameranno tutta l'attenzione e tutta la probità del Medico e del Chirurgo sul caso in questione, onde procedere con sicurezza al giudizio di esso.

Nel secondo caso che è quello in cui la riforma vuol darsi d'ufficio dal Superiore, i due Periti chiamati a visitare la Guardia per valutarne l'attitudine al servizio, avranno sempre presente, che la frode contro la quale devono munirsi di sagacità è

quella della dissimulazione delle malattie e delle imperfezioni che la Guardia soffre, e che potrebbe nascondere per continuare il servizio.

Fatto dunque in ciascuno dei due casi sopra esposti un diligente esame della Guardia che si propone alla riforma, ed istituiti su di essa quei sperimenti che le regole d'arte insegnano come necessarii a conoscere la verità, anche a corpo denudato come nell'arruolamento, onde escludere ogni dubbio di simulazione, di dissimulazione, di provocazione di malattie, e d'imperfezioni, il Medico e il Chirurgo procederanno al giudizio del caso per cui la Guardia o il di lei Superiore domandano l'esclusione dal servizio, ossia la riforma.

Questo giudizio dovrà fondarsi sulla persuasione indotta nel Perito, che la malattia, sia di quelle che hanno un corso continuato o delle altre ricorrenti ad intervalli, ovvero l'imperfezione sopravvenuta all'arruolamento, siano insanabili o assolutamente, o relativamente al servizio, il quale potrebbe non offrire le condizioni necessarie alla guarigione, o potrebbe esser causa di frequenti

e sicure recidive, per modo che la durata del servizio s'avesse a compiere fra continue esenzioni da quello per motivi di salute. Finalmente il giudizio d'idoneità al servizio nell'arruolamento, e quello d'incapacità nella riforma saranno espressi in un Certificato munito del giuramento del Medico, e del Chirurgo chiamati all'esame della Guardia, i quali saranno strettamente responsabili di esso.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA